

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE
DI MONFALCONE (C.S.I.M.)**

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001



Parte Generale

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

SOMMARIO

1.	PARTE GENERALE	5
1.1	Aspetti introduttivi	5
1.2	Normativa di riferimento	5
1.3	Profili del Consorzio	6
1.4	Struttura societaria	8
1.4.1	Il Presidente.....	9
1.4.2	Il Consiglio di Amministrazione.....	9
1.4.3	L'Assemblea consortile.....	9
1.4.4	Il Direttore.....	10
1.5	Principi ispiratori	12
1.6	Le Sanzioni	12
1.7	Vicende modificative dell'ente	12
1.8	Destinatari del Modello 231	13
1.9	Formazione dei dipendenti.....	13
1.10	Struttura del Modello	13
1.11	Approvazione del Modello	13
1.12	Elementi del Modello.....	14
2.	REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	15
2.1	INTRODUZIONE	15
2.2	ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001	16
2.2.1	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	16
2.2.2	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P).....	16
2.2.3	Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1)	17
2.2.4	Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)	17
2.3	ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001	19
2.3.1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).....	19
2.3.2	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	20
2.3.3	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	20
2.3.4	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)..	20
2.3.5	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	20
2.3.6	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).....	21
2.3.7	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	21
2.3.8	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).....	21
2.3.9	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	21
2.3.10	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	22
2.3.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)	22
2.4	ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001 ("DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA") ...	23
2.4.1	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6)	23

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.4.2	Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)	23
2.4.3	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)	23
2.4.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)	23
2.4.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	24
2.5	ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001	25
2.5.1	Concussione (Art. 317 c.p.)	25
2.5.2	Corruzione (Art. 318 c.p.)	25
2.6	ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001	28
2.6.1	Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	28
2.6.2	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	28
2.6.3	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	28
2.6.4	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	28
2.6.5	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.).....	29
2.6.6	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	29
2.6.7	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	29
2.6.8	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	29
2.6.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.).....	30
2.6.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) .	30
2.7	ARTICOLO 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001.....	31
2.7.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.).....	31
2.7.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	31
2.7.3	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	31
2.7.4	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	31
2.7.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.).....	31
2.7.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.).....	31
2.7.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).....	32
2.7.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)	32
2.8	ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001 ("REATI SOCIETARI")	33
2.8.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	33
2.8.2	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622)	34
2.8.3	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)	35
2.8.4	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c..)	35
2.8.5	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	36
2.8.6	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	36
2.8.7	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	37
2.8.8	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	37
2.8.9	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	38

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.8.10	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	38
2.8.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)	38
2.8.12	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	38
2.8.13	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	39
2.8.14	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	39
2.8.15	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	40
2.9	ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001 ("DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO")	41
2.10	ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001 ("PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI")	43
2.11	ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001 ("DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE")	44
2.12	ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001	47
2.12.1	Abuso di informazioni privilegiate	47
2.12.2	Manipolazione del mercato	47
2.13	ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 ("OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO")	48
2.14	ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 ("RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA")	51
2.14.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	51
2.14.2	Riciclaggio (art 648 bis c.p.)	51
2.14.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	52
2.15	ARTICOLO 25 NOVIES D. LGS 231/2001 ("DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE")	53
2.16	ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001 ("INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA") ..	56
2.17	REATI TRANSNAZIONALI	56
2.18	ABBANDONO E DEPOSITO DI RIFIUTI SUL SUOLO E IMMISSIONE DI RIFIUTI NELLE ACQUE	58
2.19	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI	59
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
3.1	L' Organismo di Vigilanza	60
3.2	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza "OdV"	60
3.3	Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	60
4	SISTEMA DISCIPLINARE	61
4.1	Funzione del sistema disciplinare	61
4.2	Misure nei confronti del personale dipendente	61
4.2.1	Tipologie di sanzioni	61
4.3	Misure nei confronti degli Amministratori	62
4.4	Misure nei confronti degli amministratori e dei revisori	63
4.5	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	63
5	GLOSSARIO	64

ALLEGATO 1 : REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 2: TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

1. PARTE GENERALE

1.1 Aspetti introduttivi

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il Decreto prevede la possibilità che, nel caso di commissione di determinati reati, la Società possa essere chiamata a risponderne se questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.

Le sanzioni previste a carico della Società possono essere:

- pecuniarie, da € 25.800 fino ad € 1.549.000;
- interdittive, che possono consistere: nella interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

Gli art. 6 e 7 dello stesso decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità se, in sede di giudizio di uno dei reati previsti, prova di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi.

In particolare, il D.Lgs. 231/01 prevede che l'organizzazione non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Le aree d'intervento sono quelle inerenti i reati societari, i reati sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, i reati di riciclaggio e ricettazione, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati transnazionali, quelli contro la personalità individuale, quelli per abusi di mercato, quelli con finalità terroristiche.

1.2 Normativa di riferimento

La normativa di interesse include la L. 300/2000 ed il D. Lgs. 231/2001, oltre a recenti norme che hanno esteso l'applicazione dei reati previsti dal Decreto 231.

Di seguito se ne traccia di ciascuna un breve profilo.

- **Legge 29 settembre 2000 n. 300.** Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa.

- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.** Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300. Per ciascuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono previste specifiche sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).
- La **Legge 3 agosto 2007 n. 123** ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".
- Il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** riunisce e armonizza le disposizioni contenute in numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, e riordina anche l'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001.
- Il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231** introduce nuove disposizioni per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Nell'ambito 231/2001 viene quindi inserito il nuovo art. 25-octies che, ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa, include anche i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.
- La **Legge 18 marzo 2008, n. 48** ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23/11/2001) che estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. L'adeguamento dell'ordinamento interno ha ricompreso i reati informatici nell'alveo del D.Lgs. 231/2001.
- La **Legge 15 luglio 2009, n. 94** recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, all'art. 2 comma 29 prevede che dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata)
- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia": all'Art. 15, comma 7 ha introdotto : «Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1.3 Profili del Consorzio

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (CSIM) è un Ente Pubblico Economico¹ a norma dell'art. 1 della LR 36/1995, disciplinato dalla L.R. 3/99 e revisionato dalla L.R. 04/05 (è stato costituito nel 1964 ai sensi dell'art. 4 della L 633/1964.)

Il CSIM è caratterizzato da una compagine sociale a maggioranza di capitale pubblico e solo per il 5% da capitale privato (27 aziende insediate nelle aree di competenza di CSIM)

Fanno parte del CSIM i seguenti Enti:

¹ Per ente pubblico economico, qual è il CSIM, s'intende invece un ente che persegue finalità di interesse generale, pur operando esclusivamente nel campo economico. [Consiglio di Stato: "gli enti pubblici economici sono caratterizzati dalle finalità di interesse generale che perseguono, operando esclusivamente o prevalentemente nel campo economico produttivo, con gli strumenti propri del diritto privato ed in condizione di parità giuridica con gli altri imprenditori privati".

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

- Comune di Monfalcone;
- Provincia di Gorizia;
- Camera di Commercio di Gorizia
- Ronchi dei Legionari;
- San Canzian d'Isonzo;
- Staranzano;
- Fogliano Redipuglia;
- Turriaco;
- San Pier d'Isonzo;
- Cormons;
- Gradisca d'Isonzo;
- Mariano;
- Romans d'Isonzo;
- Villesse;
- Doberdò del Lago.
- Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina

Inoltre il CSIM detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- MONFALCONE AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE (100%)
- SOCIETA' ISONTINA DI SVILUPPO A R.L (38,2%)
- MARINA DI MONFALCONE –TERME ROMANE SRL (29%)

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito dei territori dei comuni di Monfalcone, Staranzano, San Canzian d'Isonzo e Ronchi dei Legionari come indicati dalla legge 6 luglio 1964, n. 633, dal d.m. 24 aprile 1970 e dalla L.R. 28 dicembre 1987, n. 45, art. 1., nonché negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale ricadenti nei comuni che partecipano al fondo di dotazione.

In particolare il consorzio provvede:

- a) all'acquisizione di aree per fini istituzionali;
- b) all'espropriazione di aree per insediamenti produttivi, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- c) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
- d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
- e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
- f) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
- g) al recupero degli immobili preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
- h) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- i) all'esecuzione in concessione di opere di competenza dello stato, della regione e di altri soggetti pubblici, nonché all'esecuzione di opere per conto di soggetti privati;
- j) alla realizzazione di opere e/o attrezzature e alla prestazione di servizi nell'ambito portuale, in conformità alla normativa vigente in materia, e dell'industria nautica;
- k) alla gestione e manutenzione delle opere di infrastruttura degli impianti realizzati;
- l) alla bonifica e riqualificazione ambientale del territorio;
- m) al riacquisto, nei limiti e con le modalità indicati all'art. 5 della l.r. 18 gennaio 1999, n.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

- 3, delle aree cedute e degli stabilimenti realizzati su dette aree;
- n) alla progettazione, realizzazione e direzione di lavori, a norma della legge quadro sui lavori pubblici;
- o) a qualsiasi altra iniziativa utile e necessaria a raggiungere gli scopi previsti al comma 1. del presente articolo, ivi comprese operazioni di studio, progettuali, organizzative, promozionali, produttive, ambientali, di servizi, di costituzione e/o assunzione di partecipazioni in enti, istituti e organismi aventi scopi analoghi o affini al proprio, nonché operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari in via non prevalente;
- p) alla gestione, promozione e commercializzazione nel campo del turismo ai sensi degli artt. 36 e 37 della l.r. 2/2002 sulla disciplina organica del turismo.

Il consorzio può altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:

- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il consorzio può operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5., della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.

1.4 Struttura societaria

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea consortile;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione², nominato dall'Assemblea consortile è attualmente composto da 5 amministratori. Mentre il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione

² In base all'art.8 dello Statuto il Consiglio di amministrazione sarà così composto:

- un componente designato dal Comune di Monfalcone;
- un componente designato dalla Provincia di Gorizia,
- un componente designato dalla C.C.I.A.A. di Gorizia;
- un componente designato dal Comitato delle imprese insediate eventualmente costituito;
- i restanti componenti nominati in Assemblea, con le modalità previste all'art. 18, comma 4. del presente Statuto.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

1.4.1 Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente, ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che il presente Statuto non riserva agli altri organi.
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle relative delibere, tenendone informati i rispettivi organi.
- Firma i verbali delle adunanze, redatti a cura del segretario
- Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.
- Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione in materie di rispettiva competenza e può delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio a Consiglieri di amministrazione.

1.4.2 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio esercitando tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo Statuto agli altri organi, ed in particolare provvede a:

- a) predisporre i bilanci, i programmi triennali di attività e di promozione industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare sulla dotazione organica del personale e sui relativi provvedimenti di attuazione;
- c) deliberare l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione di beni mobili ed immobili;
- d) deliberare l'assunzione di mutui ed altri finanziamenti;
- e) deliberare sulla nomina del Direttore e sulle sue attribuzioni;
- f) deliberare l'approvazione del Disciplinare di cui all'art. 2, comma 6., della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3;
- g) deliberare l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea eventualmente delegati al Consiglio o ritenuti necessari ed urgenti, da sottoporre alla ratifica del predetto organo nella sua prima riunione utile.

1.4.3 L'Assemblea consortile³

Attribuzioni dell'Assemblea:

- a) deliberare l'approvazione dei bilanci, dei programmi triennali di attività e di promozione industriale, dei piani economici e finanziari e delle loro variazioni;
- b) deliberare circa l'ammissione nell'Ente di altri soggetti pubblici o privati in qualità di soci;
- c) stabilire il numero e nominare i membri del Consiglio di amministrazione;
- d) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti;

³ In base all'Art. 14 dello Statuto:

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 3., della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3, a ciascun socio, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetterà un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione dell'importo stabilito dallo Statuto, conferite nel fondo di dotazione del Consorzio.
3. I soci potranno essere rappresentati in Assemblea da un altro socio appositamente delegato, a condizione che quest'ultimo sia portatore di una sola delega scritta; spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

- e) nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- f) determinare le indennità ed i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
- g) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti;
- h) adottare lo Statuto del Consorzio e gli atti modificativi dello stesso;
- i) deliberare sulle variazioni del fondo di dotazione;
- j) deliberare l'assunzione di partecipazioni in società di capitali;
- k) deliberare la costituzione di società approvandone lo Statuto;
- l) deliberare l'approvazione dei Piani territoriali infraregionali di competenza del Consorzio di cui all'art. 3 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3;
- m) deliberare sullo scioglimento dell'Ente e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.


1.4.4 Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dallo Statuto ad altri organi.

Al Direttore, in particolare, competono le seguenti attribuzioni:

- a) formulare proposte al Consiglio d'amministrazione;
- b) intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile, con voto consultivo e con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, eventualmente, da altro dipendente. Ogniqualevolta sia necessario, le funzioni di segretario potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;
- c) dirigere il personale del Consorzio;
- d) adottare i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;
- e) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento al Consiglio d'amministrazione;
- f) presiedere le aste e licitazioni private e le commissioni di concorso direttamente o mediante delega ad altri dipendenti;
- g) determinare le aggiudicazioni di gara e stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dagli organi competenti;
- h) adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- i) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio;
- j) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;
- k) rilasciare documenti notizie, attestazioni, certificazioni e comunicazioni;
- l) stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione nei procedimenti giudiziari e amministrativi come attore o convenuto;
- m) curare gli adempimenti per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- n) esercitare ogni altra competenza o attribuzione assegnatagli dal Consiglio di amministrazione

Organigramma del CSIM



1.5 Principi ispiratori

Ai sensi di quanto esplicitamente previsto dal Decreto, i Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

1.6 Le Sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati di cui ai paragrafi precedenti, possono essere di natura pecuniaria oppure di natura interdittiva.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Nel caso in cui sanzioni interdittive vengano comminate, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.7 Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/01 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni comminate con riferimento a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa. In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto concerne le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il D.Lgs. 231/01 prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie comminate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. E' comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

1.8 Destinatari del Modello 231

Sono destinatari del presente documento tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del CSIM.

Fra i Destinatari del Modello 231 sono annoverati i componenti degli organi sociali, i dipendenti del CSIM, i consulenti esterni, i fornitori, i clienti e, in generale, tutti i terzi con cui il CSIM intrattiene rapporti inerenti le proprie attività .

1.9 Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo del consorzio garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale medesime nei Processi Sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti del Consorzio al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (Modello Organizzativo, Codice Etico), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001, delle prescrizioni di cui al Modello organizzativo ed al Codice etico sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

1.10 Struttura del Modello

Il Modello 231 di organizzazione e controllo del CSIM è strutturato nelle seguenti parti:

- **Codice Etico**
- **Parte Generale** costituita dal presente documento che riporta: gli aspetti generali del modello, la composizione ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del modello, il sistema disciplinare per le violazioni del modello, la diffusione ed aggiornamento del modello, dal glossario.
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalla la mappatura dei rischi aziendali, dalle diverse tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001. Si suddivide in cinque capitoli relativi alle fattispecie di reato considerate a rischio nella realtà del CSIM;
- **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori capitoli nella parte speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell'ambito di applicazione del Decreto 231, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

1.11 Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dal Codice Etico, dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012 con delibera n. 786/01.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

1.12 Elementi del Modello

La Società ha intrapreso l'analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l'area o il settore e con quali modalità si possano verificare i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ispirandosi all'approccio metodologico di Confindustria, di seguito brevemente illustrato nelle sue principali fasi metodologiche:

- a) mettere in atto un processo di valutazione dei rischi composto delle seguenti due fasi:
 1. Identificazione dei rischi: che si concretizza in un'analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D.Lgs. 231/01.
 2. Progettazione del sistema di controllo: ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- b) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;
- c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza) che possieda requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità, e la competenza per vigilare sull'effettività del modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'adeguatezza dello stesso;

In quest'ottica la Società ha avviato le seguenti attività:

- ha proceduto, avvalendosi di uno specifico supporto di consulenza alla rivelazione degli ambiti aziendali e delle attività che risultano potenzialmente interessate dalle casistiche di reati giungendo ad una mappatura delle aree aziendali a rischio, identificando i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio.
- ha avviato un'analisi dei rischi potenziali o sono state mappate le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2. REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

2.1 INTRODUZIONE

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, come si è detto, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

Perimetro interno al D.lgs. 231/2001

- reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica - art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. 231/01);
- ipotesi di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 D. Lgs. 231/01);
- reati societari previsti dal codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs.231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. 231/01).

Perimetro esterno al D.lgs. 231/2001 (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)

- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.2 ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001

2.2.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

2.2.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis – "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

superare il triplo del beneficio conseguito.

2.2.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 "Truffa"

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*
- 3) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

2.2.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 ter - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.3 ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001⁴

L'articolo 7 della Legge 18 Marzo 2008 n. 48 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 i c.d. cyber reati.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da cento a cinquecento quote), sia interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.

In particolare la norma in esame stabilisce che:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001.

2.3.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

⁴ Inserito dall'articolo 7 della Legge 18.03.2008 n. 48

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.3.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

2.3.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

2.3.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

2.3.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione

⁵ modificato dalla legge 48/2008

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.3.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)⁷

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.3.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)⁸

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.3.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

2.3.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)⁹

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni

⁶ modificato dalla legge 48/2008

⁷ modificato dalla legge 48/2008

⁸ modificato dalla legge 48/2008

⁹ modificato dalla legge 48/2008

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

e con la multa sino a euro 10.329.

2.3.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)¹⁰

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

2.3.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)¹¹

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

¹⁰ modificato dalla legge 48/2008

¹¹ modificato dalla legge 48/2008

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.4 ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001 (“DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”)¹²

2.4.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

2.4.2 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p)

1. *Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
6. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
7. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

2.4.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p)

1. *La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro*

2.4.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della*

¹² inserito dall'articolo 2, comma 29 della Legge 15.07.2009 n. 94

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2.4.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 157, sesto comma, c.p. i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.5 ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001

2.5.1 Concussione (Art. 317 c.p.)

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2.5.2 Corruzione (Art. 318 c.p.)

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- **Art. 318 c.p. "Corruzione per un atto d'ufficio"**
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
- **Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"**
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

punito con la reclusione da due a cinque anni

Ai sensi dell'art. 319 *bis* ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- **Art. 319 ter c.c. "Corruzione in atti giudiziari"**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Articolo 322 bis "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia stato commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- 3) Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.6 ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001¹³

2.6.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

2.6.2 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

- 1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

2.6.3 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

2.6.4 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art.

¹³ articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 settembre 2001 n. 350 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

2.6.5 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

2.6.6 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

2.6.7 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

2.6.8 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.6.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.6.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.7 ARTICOLO 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001¹⁴

2.7.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

2.7.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

2.7.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

2.7.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

2.7.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

2.7.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e

¹⁴ articolo aggiunto dall'articolo 15, comma7, della Legge 23.07.2009, n. 99

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

con la multa fino a L. 2 milioni.

1. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

2. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

2.7.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.7.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.8 ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001 (“REATI SOCIETARI”)¹⁵

2.8.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹⁶

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell’esposizione, all’interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell’ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622, l’ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società ad un socio o ad un creditore.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell’ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d’ufficio.

Art. 2621 c.c. - “false comunicazioni sociali”

Salvo quanto previsto dall’art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

¹⁵ articolo aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l’art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l’art. 2623 c.c. (inserendo l’art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all’art. 2624 c.c. l’art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l’art. 2629 bis c.c., ha infine all’art. 39, punto 5, stabilito che “ le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25 ter decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate”

¹⁶ articolo modificato dall’art. 30 della legge 262/2005

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

2.8.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622)¹⁷

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente

¹⁷ articolo modificato dall'art. 30 della legge 262/2005

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

2.8.3 Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹⁸

Art. 173 bis decreto legislativo 1998, n. 58 (falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Appare doveroso sottolineare che l'espunzione del reato di falso in prospetto dal novero dei reati societari previsti e disciplinati dal codice civile ha di fatto determinato la fuoriuscita della fattispecie dal novero dei reati tassativamente previsti dall'articolo 25 ter D.Lgs. 231/2001.

2.8.4 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)¹⁹

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

L'art. 2624 distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

La legge 262/2005 ha affiancato all'art. 2624 c.c. una nuova fattispecie (l'art. 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) relativa alle società con azioni quotate, alle società da queste controllate ed alle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

Art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto

¹⁸ abrogato dall'art. 34 della legge 262/2005 la quale ha inserito l'art. 173 bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 rubricato "falso in prospetto" in vigore dal 12 gennaio 2006

¹⁹ L'art. 35 della legge 262/2005 ha inserito l'art. 174 bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 rubricato "Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione").

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione".

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

2.8.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)²⁰

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. (impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

2.8.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi

²⁰ modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma)

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626. (indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.8.7 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. (illegale ripartizione di utili e riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2.8.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

reato è estinto.

2.8.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori.; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.8.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società..

Articolo 2632 (formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.8.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c:

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.8.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Articolo 2636

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.8.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)²¹

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 (aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2.8.14 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)²²

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

- a. **non da notizia** – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;
- b. **compie un'operazione della società** – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2629 bis "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in

²¹ articolo modificato dalla Legge n. 62 del 2005.

²² inserito dall'art. 31 della legge 262/2005.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

2.8.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)²³

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponcano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

²³ modificato dagli artt. 15 e 39 della legge 262/2005.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.9 ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001 (“DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”)²⁴

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l’art. 25- *quater*, i reati con finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell’articolo 270 *bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell’ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di “assistenza” (quali ad esempio: articolo 270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o

²⁴ articolo aggiunto dall’articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. <omissis>

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.10 ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001 (“PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”)²⁵

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l’effettuazione all’interno della loro struttura pratiche mutilative vietate.

Art. 583 bis “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

²⁵ articolo aggiunto dall’articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006 , n. 7. il quale ha inserito l’articolo 583 bis del codice penale

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.11 ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001 (“DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”)²⁶

Reati in tema di Tratta di persone

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l’art. 600- quater 1.

In relazione alla commissione dei “Delitti contro la personalità individuale” l’ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600 quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all’Ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

Chiunque esercita su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis c.p. “Prostituzione minorile”

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non

²⁶ articolo aggiunto dall’articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall’articolo 10 della Legge febbraio 2006, n. 38

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile"

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600 quater 1 "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" *Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a n154.937 euro.*

Art. 601 c.p.. "Tratta di persone"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.12 ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001²⁷

Con la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005 n. 62) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato"
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

2.12.1 Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2.12.2 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

²⁷ articolo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della l 18 aprile 2005, n. 62

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.13 ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 (“OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”)²⁸

L'art. 12 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha introdotto nel Decreto 231/01 l'art. 25-septies che, dopo le modifiche introdotte dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (detto anche “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”), così come modificato dal Decreto legislativo 106/2009, risulta intitolato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

Risulta qui opportuno sottolineare che il D. Lgs. 123/07 ha introdotto per la prima volta reati di tipo “colposo” nell'alveo di quelli rilevanti per il Decreto, modificando sostanzialmente il profilo di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. Nel campo dei delitti “colposi” dottrina autorevole (segnatamente alle considerazioni rappresentate da Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino, nell'ambito di più Convegni e Seminari dedicati alla L.123/07) considera i membri dell'Organismo di Vigilanza imputabili penalmente se ritenuti corresponsabili del verificarsi di un infortunio (tale da configurare reato di omicidi o lesione), oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa (es. inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti in azienda) che essi (quali membri di un organismo incaricato di vigilare sull'adeguatezza del modello anche rispetto alla sua capacità di prevenire l'infortunio) avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Questa responsabilità è dovuta al fatto che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione devono fare seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione pericolosa.

Di seguito sono riportati gli adempimenti più significativi derivanti dalla normativa in esame:

- Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) (artt. 15 e 28 D.Lgs. 81/08);
- Nelle strutture più articolate e complesse, designazione, da parte del Datore di Lavoro, del Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/08);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (artt. 15, 23 e 47 D.Lgs. 81/08) e designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente (artt. 15, 25 D.Lgs. 81/08);
- Nomina degli incaricati al Primo Soccorso;
- Tenuta della documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (art. 53 D.Lgs.81/08);
- Consegna ed informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 239 D.Lgs. 81/08);
- Adeguamento dei luoghi di lavoro alle misure di prevenzione e protezione e obbligo di manutenzione;

²⁸ modificato dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

- Attività di informazione e formazione di tutti i dipendenti (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08);
- Riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs. 81/01);
- Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ad opera del committente, da allegare ai contratti di appalto da eseguirsi nelle sue sedi o uffici (art. 26 del D.Lgs. 81/08).

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 ("Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") e 590, comma 3 ("Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") del Codice Penale.

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona. I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 CP sono fattispecie "a condotta libera".

Assume, dunque, rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 CP sono lesioni "gravi":

- quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione, sono lesioni personali "gravissime", quelle da cui derivi:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambi i delitti sono "colposi", vale a dire "contro" l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per "negligenza" la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per "imprudenza" il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;
- per "imperizia" l'inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

Il reato si consuma al verificarsi dell'evento "morte" o "lesione grave o gravissima" causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 cod.civ. ("Tutela delle condizioni di lavoro") ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un'eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore.

Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili, con prudente e continua diligenza, che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime. Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Particolare rilevanza, tenuto conto del più grave impianto sanzionatorio assegnato (cfr. co. 1 dell'art. 25-septies del Decreto), assumono i casi in cui l'azienda esponga i lavoratori a particolari rischi (es. presenza di amianto) e in presenza di "cantieri temporanei o mobili"; laddove in tali contesti un evento rilevante (morte/lesione) possa essere in qualche modo correlato "causalmente" all'assenza/inadeguata valutazione dei rischi e/o adozione del documento di valutazione dei rischi, il giudice applicherà sempre il massimo numero di quote (mille).

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.14 ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 (“RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA”)²⁹

L'articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le sanzioni sono sia pecuniarie (da 200 ad 800 quote, salva l'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni nel qual caso la sanzione applicata è da 400 a 1000 quote) sia interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

2.14.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

2.14.2 Riciclaggio (art 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in modi e cioè:

- nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

²⁹ inserito dall'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 21.11.2007 n. 231

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

- nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

2.14.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648 bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.15 ARTICOLO 25 NOVIES D. LGS 231/2001 ("DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE")³⁰

Art. 171 comma 1, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

E' punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

³⁰ inserito dalla art. 7 lettera c della Legge 23 luglio 2009, n. 99

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.16 ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001 (“INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”)³¹

Art 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 6 anni”

2.17 REATI TRANSNAZIONALI

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01,

³¹ inserito dall’art. 4 comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 116

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

per una durata non superiore a due anni.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.18 ABBANDONO E DEPOSITO DI RIFIUTI SUL SUOLO E IMMISSIONE DI RIFIUTI NELLE ACQUE

Il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) all'art 192 prevede "il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee".

Ai sensi del comma 3 di tale articolo chiunque violi tali divieti – ferme restando le sanzioni previste negli artt 255 e 256 – ha l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali e personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Immediatamente dopo si rinvia il collegamento con il D.Lgs. 231/01 contenuto nel quarto comma, in base al quale "Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

2.19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che *"alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* .

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L' Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti apicali, che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" deve essere affidato "ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo". Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei sottoposti all'altrui direzione ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del MOG 231, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali.

3.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza "OdV"

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organismo cui affidare tale compito è stato individuato nella persona del dott. Mauro Verdimonti come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità in azione richiesti per tale funzione.

3.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda il funzionamento dell'Organismo di vigilanza:

- compiti e funzioni
- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- Obblighi di informativa
- archiviazione delle informazioni

Si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e dei conseguenti allegati

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

4 SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6 comma 2 lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello Organizzativo e Gestionale, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione alla Direzione Generale, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al CSIM.

Successivamente, la Direzione Generale provvede all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni e all'applicazione di sanzioni disciplinari, con le medesime modalità con cui viene applicato il sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo.

4.2 Misure nei confronti del personale dipendente

Il personale dipendente del CSIM è tenuto al rispetto di quanto disposto nel Modello Organizzativo e Gestionale e nel Codice di Etico.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la società del comportamento illecito.

4.2.1 Tipologie di sanzioni

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal contratto Collettivo Nazionale applicato³² e comunque nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300 del 30.05.1970 (Statuto dei Lavoratori).

In particolare, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni del codice etico nonché delle disposizioni e delle procedure previste da questo Modello Organizzativo può dar luogo, a seconda della gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

³² CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

SANZIONI	
Richiamo verbale o ammonizione scritta	Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, di svolgere i necessari controlli, ecc.) o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle relative prescrizioni stabilite dal Modello
Multa	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che violi più volte quanto previsto dal presente Modello ovvero, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni del CSIM
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello ovvero adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso od ancora esegua, in ogni caso, atti contrari all'interesse del CSIM, arrecando danni alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per quanto attiene l'integrità dei propri beni.
Licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello con compimento diretto di un reato sanzionabile secondo il DLGS 231/2001, configurando con tale suo comportamento la determinazione di un danno rilevante (non necessariamente solo economico) o di una situazione di notevole pregiudizio per il CSIM .
Licenziamento senza preavviso	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente in violazione a quanto previsto dal presente Modello (fraudolenza) e tale da determinare la concreta e fattiva applicazione a carico della Società delle misure previste dal DLGS. 231/01, dovendosi obiettivamente ravvisare in ciò un comportamento tale da farne venire meno il rapporto fiduciario con il CSIM.

4.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informarne il Consiglio di Amministrazione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

4.4 Misure nei confronti degli amministratori e dei revisori

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni di questo Modello da parte di Amministratori o Revisori, tale da configurare un notevole inadempimento e tanto più in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con il Consorzio, l'Assemblea consortile adotta le opportune iniziative coerentemente ai previsti dalla normativa vigente assumendo i provvedimenti che ritiene, in concreto, più opportuni (ad es. la sfiducia o, nei casi più gravi, ad esempio, un'azione di responsabilità).

Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione con qualunque persona investita di cariche sociali.

4.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori esterni (consulenti/partner tecnici, collaboratori a progetto, etc.) è necessario provvedere a inserire una apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per la Società.

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex art. 1341 e successivi del codice civile e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante dell'Azienda dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata a/r. avente efficacia dalla data di ricevimento.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

5 GLOSSARIO

GLOSSARIO

Aree a rischio	tutte quelle aree in cui opera il CSIM ed in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs. 231/2001
Codice etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera il CSIM
Collaboratori esterni	comprendono i consulenti, i partner ed i fornitori
Consulente	soggetto che agisce per conto e su incarico del CSIM in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	tutti i dipendenti del CSIM ed i collaboratori esterni
Dipendenti	soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il CSIM
DLGS 231/2001	il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Fornitori	soggetti che forniscono beni e servizi non professionali CSIM e che non rientrano nella definizione di partner
Esponenti aziendali	amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti di CSIM
Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Linee Guida	Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate in data 7 marzo 2002 ed aggiornate il 31 Marzo 2008 .
Modello organizzativo	insieme delle procedure e degli strumenti che il CSIM ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al DLGS 231/2001
Organismo di vigilanza ("O.d.V.")	organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento
Partner	controparti contrattuali con cui il CSIM giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
Pubblica amministrazione	l'intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	PARTE GENERALE	2011

Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	<p>il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.</p> <p>E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi</p>
Reato	<p>gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal DLGS nr. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti</p>
Rischio	<p>potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.</p>
Sistema Disciplinare	<p>Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione</p>
Soggetti in Posizione Apicale	<p>le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 - lettere a) e b) del DLGS nr. 231/2001)</p>
Soggetti Sottoposti :	<p>le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto</p>



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publiccaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
Abbandono di rifiuti	da	100							
	a	1000							
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)	da	400							P
	a	1000							
Aggiotaggio	da	400							P
	a	1000							
Concussione	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319- ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	600							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319- ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Corruzione impropria/istigazione alla corruzione (artt. 318, 320, 321, 322, co. 1 e 3, 322-bis CP)	da	100							P
	a	200							
Corruzione propria/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP + 319 aggravato ex 319-bis e 320, 321, 322-bis CP)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	600							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601 e 602 CP)	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	100							



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2 e 600-quinques CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4 e 600- quater CP)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	700							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)	da	100							
	a	500							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513bis e 514)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione < 10 anni)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	700							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione ≥ 10 anni)	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Delitti di criminalità organizzata	da	400							
	a	1000							
Delitti informatici: accesso abusivo ad un sistema (art. 615- ter CP)	da	100	P	P			P		
	a	500							



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
Delitti informatici: intercettazione o interruzione di comunicazioni (art. 615-quater CP) o installazione di apparecchiature atte a (art. 615-quinquies CP)	da	100	P	P			P		
	a	500							
Delitti informatici: detenzione / diffusione abusiva di codici d'accesso (art. 615-quater CP) o di apparecchiature / programmi diretti a danneggiare / interrompere sistemi (art. 615-quinquies CP)	da	100		P			P		
	a	300							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in documenti informatici (art. 491- bis CP) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 quinquies CP)	da	100			P	P	P		
	a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto di autore	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	500							
False comunicazioni Sociali (contravvenzione)	da	200							P
	a	300							
False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto)	da	300							P
	a	660							



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	500							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 CP per fattispecie ex 453 o 454)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	200							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti	da	100	P	P	P	P	P	P	P



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
o segni di riconoscimento (art. 459 CP per fattispecie ex 453, 455 e 457)	a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	500							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione)	da	200							P
	a	260							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto)	da	400							P
	a	800							
Falso in prospetto	da	400							P
	a	660							
Formazione fittizia del capitale	da	200							P
	a	360							
Frode informatica	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	da	200							P
	a	360							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	da	200							P



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
(Contravvenzione)	a	260							
Impedito controllo	da	200							P
	a	360							
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Indebita restituzione dei conferimenti	da	200							P
	a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	da	150							P
	a	330							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	da	100							
	a	500							
Malversazione ai danni dello Stato	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	da	400							P
	a	1000							
Omicidio colposo o lesioni o gravi o gravissime commesse con violazione	da	100	P	P	P	P	P	P	P



Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	a	1000							
Operazioni in pregiudizio dei creditori	da	300							P
	a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	da	400							P
	a	800							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	700							
Reati transnazionali (Associazione a delinquere; associazione a delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291- quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina:	da	200	P	P	P	P	P	P	P




Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001

Prima Edizione

ALL 2: TABELLA DI CORRELAZIONE
REATI – SANZIONI

2012

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	Del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis	da	100							P
	a	500							
Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	da	200	P	P	P	P	P		
	a	1000							
Truffa aggravata ai danni dello Stato	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
COMUNE DI MONFALCONE (C.S.I.M.)**



REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (Allegato1)

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
01			

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

Sommarrio

1.	Introduzione.....	3
2.	Identificazione	4
3.	Requisiti e decadenza	4
4.	Obblighi dell'Organismo di Vigilanza	5
5.	Conflitti di interesse, concorrenza	5
6.	Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	5
7.	Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza	6
8.	Remunerazione e rimborsi spese	6
9.	Reporting verso gli organi societari	6
10.	Revoca dell'OdV	7
11.	Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni	7
12.	Modifiche al Regolamento	7
13.	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

1. Introduzione

Il Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone (C.S.I.M.) ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo interno (di seguito "OdV"), in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300".

Il presente Regolamento è predisposto dal Consorzio al fine di disciplinare il funzionamento dell'OdV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi ai principi di autonomia ed indipendenza.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

2. Identificazione

Con delibera del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione del C.S.I.M.. ha nominato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello organizzativo di gestione e controllo adottato dal Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha designato quale Organismo di vigilanza a composizione monocratica il Dott. Mauro Verdimonti.

L'avvenuto conferimento dell'incarico verrà formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante la circolazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'OdV nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo di tre anni definito come periodo relativo agli esercizi e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2015 ed è rieleggibile.

L'OdV cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni (in regime di cd. prorogatio) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

3. Requisiti e decadenza

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza dichiarano l'assenza di:

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sul Consorzio, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso il Consorzio o altre società del gruppo;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

4. Obblighi dell'Organismo di Vigilanza

Il componente dell'OdV deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dell'attività esercitata.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Conflitti di interesse, concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da una procedura adottata dal Consorzio quale elemento costitutivo del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'OdV si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con il Consorzio nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, l'OdV deve comunicare ciò immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione ad un altro soggetto.

6. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno del Consorzio rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Consorzio;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno del Consorzio;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno del Consorzio, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni del Consorzio ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture del Consorzio ovvero di consulenti esterni.

7. Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV provvede ad una pianificazione semestrale delle attività di verifica.

Tali verifiche potranno essere:

- **programmate**, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'OdV;
- **spot**, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo di Vigilanza.

8. Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza è stata stabilita all'atto della nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Al componente dell'OdV spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

9. Reporting verso gli organi societari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo riporta:

- a) al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei conti, su base **semestrale** a mezzo della presentazione di una relazione illustrativa del complesso delle attività dallo stesso svolte e dello stato di attuazione del Modello;
- b) alla Direzione Generale, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo.

L'Organismo potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

Analogamente, l'Organismo potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Di regola, in caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti, l'Organismo riporta a tali organi per l'adozione di adeguati provvedimenti.

10.Revoca dell'OdV

E' vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio o comunque pregiudizievole, in via diretta o indiretta, nei confronti dei membri dell'OdV per l'attività svolta. Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la sua revoca o la soppressione dei poteri attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo: l'omessa redazione della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei conti sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001.

11.Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni

Al fine di dare corso alle eventuali necessità relative al corretto svolgimento dei suoi compiti, viene assegnata all'Organismo di Vigilanza la possibilità di spesa fino a euro 5.000,00 annui.

L'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture del Consorzio o di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza di motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

12.Modifiche al Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal Modello o dal presente Regolamento, l'OdV ha facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

13. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A) SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di istituire canali informativi per un completo e rigoroso monitoraggio delle segnalazioni da inoltrarsi all'Organismo di vigilanza relativamente alle problematiche in materia di responsabilità amministrativa del Consorzio (violazioni del Codice Etico e del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo).

B) DEFINIZIONI

- **Segnalazione**

Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o comunque che possa arrecare danno, anche all'immagine, del CSIM, riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali e a terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori).

- **Segnalazione anonima**

Qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

- **Segnalazione in mala fede**

Segnalazione priva di riscontro fattuale, fatta al solo scopo di danneggiare o comunque recare pregiudizio a dipendenti, a membri degli organi sociali.

- **Soggetti segnalanti**

Le segnalazioni possono essere inoltrate dai seguenti soggetti: dipendenti (inclusi dirigenti), membri degli organi sociali, partner (soggetti in rapporto di collaborazione commerciale), fornitori (soggetti in rapporto di fornitura), clienti e collaboratori (soggetti in rapporto negoziale avente ad oggetto la prestazione continuativa di servizi) del CSIM.

- **Soggetti segnalati**

Le segnalazioni possono riguardare dipendenti (inclusi dirigenti), membri degli organi sociali, partner, fornitori, clienti, collaboratori e azionisti.

C) GARANZIE

- **Garanzia di anonimato**

CSIM garantisce l'assoluta riservatezza e anonimato dei Soggetti segnalanti.

CSIM sanzionerà qualsiasi forma di minaccia o ritorsione nei confronti dei Soggetti segnalanti.

- **Segnalazioni in mala fede**

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2011

Il CSIM interverrà per impedire atteggiamenti ingiuriosi e diffamatori. L'organismo di Vigilanza garantisce adeguata sanzione contro le segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte e informando il Consorzio in ipotesi di accertata mala fede.

D) PROCEDIMENTO

• Comunicazione

I canali di comunicazione predisposti da CSIM per favorire l'inoltro delle segnalazioni sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Posta elettronica (**mauro.verdimonti@pec.it**)
- ✓ Posta ordinaria (**Organismo di Vigilanza c/o CSIM via Bologna, 1 34074, Monfalcone**)
- ✓ Cassetta nella reception di CSIM (denominata "**Cassetta OdV**")

• Accertamento

- ✓ L'Organismo di Vigilanza è competente a decidere se procedere o meno ad ulteriori verifiche motivando per iscritto la decisione assunta.
- ✓ Tutte le segnalazioni sono oggetto di verifica preliminare.

In caso di decisione a non procedere, archivia la segnalazione

• Istruttoria

L'OdV, procede ad istruire la segnalazione, secondo le seguenti fasi:

- ✓ annota ciascuna segnalazione ricevuta in un apposito data base/file;
- ✓ registra le informazioni relative ad ogni segnalazione in un apposito documento denominato **Registro delle segnalazioni**;
- ✓ svolge le attività di audit, raccoglie i dati e le informazioni necessarie a valutare la fondatezza della segnalazione coinvolgendo i diretti interessati;
- ✓ informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per le tematiche riguardanti la responsabilità amministrativa del Consorzio ex D.Lgs. 231/2001 e per l'irrogazione delle eventuali sanzioni.


• REPORTISTICA

Semestralmente l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio dei Revisori, una relazione scritta che evidenzia le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento nonché un contenuto dello stato di avanzamento dei lavori delle segnalazioni ricevute. Inoltre l'Organismo di Vigilanza provvede a garantire idonea informativa ai soggetti che hanno trasmesso la segnalazione sull'esito dell'istruttoria.

• CONSERVAZIONE

Ogni informazione, segnalazione, report previsti sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo), "**Registro delle Segnalazioni**", dotato dei più elevati livelli di sicurezza/riservatezza standard utilizzati da CSIM. L'accesso all'archivio è consentito solo all'Organismo di Vigilanza.

Il trattamento dei dati delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure privacy aziendali.



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE
DI MONFALCONE (C.S.I.M.)**



Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

CODICE ETICO

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00			
01			

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
1. PRINCIPI ETICI	4
1.1 Rispetto della legge	4
1.2 Onestà e responsabilità	4
1.3 Trasparenza	4
1.4 Imparzialità ed Eguaglianza	4
1.5 Rispetto dell'individuo	4
1.6 Riservatezza	4
1.7 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile	5
1.8 Concorrenza	5
2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO	6
2.1 Diffusione del Codice Etico	6
2.2 Efficacia e valore del Codice	6
2.3 Attuazione e aggiornamenti del Codice	6
3. RAPPORTI CON IL PERSONALE	7
3.1 Valorizzazione delle risorse umane	7
3.2 Sicurezza e salute	7
3.3 Tutela della persona	7
3.4 Doveri del personale	7
3.5 Ulteriori doveri relativi a scritture contabili e registrazioni	7
3.6 Conflitto di interesse	8
3.7 Beni aziendali	8
3.8 Uso dei sistemi informatici	8
3.9 Regali, omaggi e altre utilità	8
3.10 Tutela della riservatezza	9
4. RAPPORTI CON I FORNITORI	10
4.1 Scelta del fornitore	10
4.2 Trasparenza	10
5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
6. RAPPORTI CON L'AMBIENTE	12
7. IL RISPETTO DEL CODICE ETICO	13
7.1 Organismo di vigilanza	13
7.1.1 Istituzione e compiti	13
7.1.2 Requisiti	13
7.2 Obblighi di segnalazione	13
7.3 Sistema sanzionatorio	14

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

INTRODUZIONE

Il Codice Etico è un documento ufficiale in cui sono fissati i Principi Etici che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE (C.S.I.M.) rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente si devono ispirare tutti i soggetti con i quali viene in contatto.

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti nella conduzione degli affari e delle attività aziendali dai collaboratori del Consorzio, siano essi soggetti apicali o subordinati.

Con l'adozione del Codice Etico il C.S.I.M. ha altresì inteso dare concreta attuazione a quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01, art. 6, per essere mantenuta esente da eventuali responsabilità dovessero sorgere nel caso in cui proprio personale, discostandosi dai principi etici del Consorzio, dovesse commettere i reati previsti da tale normativa.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

1. PRINCIPI ETICI

1.1 Rispetto della legge

Il CSIM si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, respingendo la concussione e la corruzione, la truffa e la frode, l'errata utilizzazione di risorse pubbliche, la falsa comunicazione di dati aziendali ed in genere ogni pratica illegale.

I destinatari del Codice Etico sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione della legge.

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o ad altre normative interne, posto in essere dagli organi societari, dalla direzione e in generale da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivati dal perseguimento di un interesse di CSIM, può considerarsi giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte del Consorzio.

1.2 Onestà e responsabilità

Il CSIM si impegna a promuovere ed a favorire l'onestà nei comportamenti.

I destinatari del Codice Etico devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in qualsiasi situazione di conflitto di interessi, reale, potenziale o anche solo apparente con il CSIM. Si intende per conflitto di interesse quello in cui un amministratore, dirigente, dipendente, consulente o collaboratore del Consorzio tenga una condotta commissiva o omissiva finalizzata ad ottenere un vantaggio personale o comunque sia portatore, anche per conto di terzi, di un interesse diverso da quello, fisiologico, del buon andamento di CSIM.

1.3 Trasparenza

Il CSIM fa propri i principi di trasparenza e completezza dell'informazione nello svolgimento delle attività istituzionali, nella gestione delle risorse finanziarie e nella conseguente rendicontazione e/o registrazione contabile, nonché nella redazione di tutti i documenti inerenti l'attività sociale.

1.4 Imparzialità ed Eguaglianza

Il CSIM considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna.

1.5 Rispetto dell'individuo

Il CSIM crede profondamente nel rispetto dell'individuo.

I destinatari del Codice Etico devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui nonché favorire l'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro

1.6 Riservatezza

Il CSIM assicura il rispetto della normativa sulla privacy; si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui è in possesso; si astiene dal ricercare dati riservati, salvo i casi di specifica previsione normativa, e quelli in cui è presente una espressa e consapevole autorizzazione ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme giuridiche vigenti.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per finalità diverse da quelle in relazione alle quali sono state assunte.

1.7 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile

Il CSIM, consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento, si impegna nelle politiche tese a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

1.8 Concorrenza

Il CSIM intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori, astenendosi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Le norme del Codice Etico si rivolgono e si applicano agli amministratori, ai sindaci, ai dirigenti, ai dipendenti, ai fornitori, ai consulenti ed a chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con il CSIM.

Il Consorzio vigilerà sull'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico assicurando altresì la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice Etico sarà perseguito e sanzionato in quanto contrario ai principi del Consorzio.

Al fine di dare concreta attuazione ai valori etici, il CSIM si impegna altresì ad assicurare, ai destinatari del Codice Etico un adeguato programma di informazione e formazione sulle condotte da tenere.

2.1 Diffusione del Codice Etico

Al Codice Etico è data ampia diffusione interna mediante tutti i canali di comunicazione aziendale.

L'esistenza del Codice Etico e il suo carattere vincolante verranno richiamati in tutti i rapporti economici instaurati dal Consorzio. Il testo sarà messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa attraverso la pubblicazione nel sito internet aziendale.

2.2 Efficacia e valore del Codice

Il Codice Etico, anche se non espressamente menzionato, forma parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori non subordinati del Consorzio.

La violazione del Codice Etico costituisce dunque grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Il CSIM si obbliga a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice Etico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro sia di carattere legislativo, sia contrattuale.

2.3 Attuazione e aggiornamenti del Codice

Il Codice è adottato dal CSIM con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012 e potrà essere modificato ed integrato anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

3. RAPPORTI CON IL PERSONALE

3.1 Valorizzazione delle risorse umane

Il CSIM ritiene che le risorse umane rappresentino un fattore fondamentale per il proprio sviluppo, ne riconosce il valore e ne rispetta l'autonomia.

Reputa essenziale che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori (c.d. "il personale") siano coinvolti e partecipino attivamente all'attività aziendale in modo consapevole ed informato, a tale fine si impegna a tutelarne e promuoverne la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Tutte le seguenti fasi: iter di selezione ed assunzione del personale, formazione, avanzamenti di carriera, conclusione del rapporto di lavoro sono caratterizzate da trasparenza e correttezza, essendo altresì espressamente vietata ogni discriminazione (per razza, sessualità o sesso, nazionalità, religione, lingua, appartenenza sindacale o politica) nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo

3.2 Sicurezza e salute

Il CSIM si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti e dei propri Clienti/Utenti.

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

3.3 Tutela della persona

Il CSIM si impegna a tutelare la persona in ogni ambito. Opera costantemente per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e per prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

I destinatari del Codice Etico sono obbligati a collaborare con il Consorzio al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno.

3.4 Doveri del personale

Il personale del CSIM è obbligato a rispettare il Codice Etico e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

3.5 Ulteriori doveri relativi a scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

3.6 Conflitto di interesse

I destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, integrità ed imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine del Consorzio.

Chiunque tra i destinatari del presente Codice versi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse (anche solo potenziale), dovrà tempestivamente comunicare tale circostanza al diretto superiore (se dipendente) ovvero al CdA (se consigliere o dirigente), al fine delle necessarie valutazioni e conseguenti determinazioni.

I destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, trasferiranno l'informazione all'Organismo di Vigilanza.

3.7 Beni aziendali

Il personale del CSIM usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà del Consorzio.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3.8 Uso dei sistemi informatici

Il personale del CSIM utilizza i sistemi informatici nei limiti e nel solo interesse del Consorzio, ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine del CSIM.

Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie password di accesso al sistema informatico, a prestare la massima attenzione ed il massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti, deve immediatamente darne comunicazione ai vertici aziendali, al responsabile dell'Ufficio ed all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3.9 Regali, omaggi e altre utilità

Il personale non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare queste ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

Il personale non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Consorzio, in particolare nessun beneficio, né diretto né indiretto, può essere offerto o anche solo promesso ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio competenti a svolgere attività di accertamento e verifica fiscale, amministrativa, contributiva o di altro tipo nei confronti di Consorzio.

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza della violazione di tali divieti è tenuto a darne immediata comunicazione ai vertici aziendali, al responsabile dell'Ufficio ed all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza.

3.10 Tutela della riservatezza

Il CSIM tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che solo le persone autorizzate possano venirne a conoscenza nonché il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

Il personale è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge ed ai regolamenti, ed a farne uso esclusivamente nei limiti degli scopi per cui sono state acquisite.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

4. RAPPORTI CON I FORNITORI

4.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne del Consorzio.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici, nella selezione il CSIM adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto.

4.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori dell'impresa, sono regolate dalle norme del presente Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

Il CSIM predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore. È previsto un accurato sistema di documentazione dell'intera procedura di selezione tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate. La documentazione necessaria a ricostruire ed a mantenere traccia delle diverse fasi attraverso le quali il CSIM è entrato in contatto con la Pubblica Amministrazione deve essere raccolta e conservata nel rispetto delle procedure aziendali interne.

I Destinatari non devono promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio o per ledere l'imparzialità di giudizio dell'interlocutore.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

È peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), il Consorzio possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

È comunque vietato offrire o in alcun modo fornire omaggi nel corso di una trattativa con la Pubblica Amministrazione in relazione a operazioni inerenti la richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi di provenienza pubblica o nel caso di rapporti con l'autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla tutela ambientale, alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione di infortuni e simili.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

6. RAPPORTI CON L'AMBIENTE

La politica ambientale nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio.

Costituisce impegno del Consorzio la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l'adozione, nella gestione operativa, di criteri avanzati di salvaguardia delle risorse, nell'ottica di una riduzione dell'impatto ambientale delle attività e dei rischi connessi, e di efficienza energetica, tendendo conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali diretti e indiretti significativi.

L'attenzione nei confronti dell'ambiente del CSIM si concretizza nell'attuazione di un programma di identificazione di valutazione degli aspetti ambientali che ha portato all'adozione di un Sistema di Gestione Ambiente.

Tutti i dipendenti sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di miglioramento continuo della qualità del servizio alla collettività, di salvaguardia dell'ambiente, di riduzione dei pericoli e prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

7. IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

Il rispetto del Codice Etico è in primo luogo assicurato dall'adozione ed attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo), elaborato ed attuato coerentemente con il dichiarato fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità il Consorzio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello Organizzativo, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi detti reati, dispone:

- ✓ specifici protocolli da seguire per formare ed attuare le decisioni, nonché per gestire le risorse finanziarie;
- ✓ obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ sanzioni disciplinari idonee a fungere da deterrente per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

7.1 Organismo di vigilanza

7.1.1 Istituzione e compiti

Il CSIM ha costituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e del Modello Organizzativo nonché sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo, presentando proposte di adeguamento quando necessario e verificando l'attuazione dei correttivi proposti.

7.1.2 Requisiti

L'Organismo di Vigilanza è un organo del CSIM dotato di indipendenza e di piena autonomia di azione e di controllo, la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità, imparzialità e continuità di azione.

Esso, pertanto, è posto in una posizione apicale all'interno della gerarchia aziendale ed in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione al quale riferisce di eventuali violazioni del presente Codice e del Modello Organizzativo ed è dotato di una continuità di azione elevata.

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantita una adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse da parte della azienda, e non gli possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile.

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di competenze nel settore legale, economico ed aziendale con esperienze idonee a garantire il puntuale ed efficace svolgimento dell'incarico ricoperto.

Per quanto riguarda gli ulteriori specifici poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti si rimanda Regolamento predisposto dal Consorzio al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

7.2 Obblighi di segnalazione

Qualora un esponente aziendale, un dipendente, un collaboratore o un terzo vengano a conoscenza, per qualsivoglia motivo, della violazione di una o più norme del presente Codice, devono utilizzare i seguenti canali di comunicazione:

- ✓ il superiore gerarchico, se il segnalante è un dipendente;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	CODICE ETICO	2012

- ✓ l'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui non sia possibile (ad es. per l'assenza del superiore gerarchico) od opportuno (ad es. per il coinvolgimento del superiore gerarchico) procedere alla segnalazione al superiore gerarchico o il segnalante ricopra una posizione di vertice.


I responsabili delle singole funzioni aziendali devono vigilare sull'operato dei propri collaboratori e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle norme enunciate nel presente Codice e nel Modello di Organizzazione.

Il Consorzio tutela chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, salvi gli obblighi di legge.

7.3 Sistema sanzionatorio

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari e dai soggetti aventi relazioni d'affari con il CSIM.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE (C.S.I.M.)



Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale A

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Parte Speciale A	CDA	



Sommario

1. Parte Speciale	3
1.1 Introduzione.....	3
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione	4
2.2 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio	4
2.3 Malversazione a danno dello Stato di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)	5
2.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.).....	5
2.5 Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 c.p.).....	6
2.6 Frode informatica (Art. 640-ter c.p.).....	6
2.7 Concussione (art 317 c.p.)	7
2.8 Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)	7
2.9 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	7
2.10 Corruzione in atti giudiziari (Art 319 ter c.p.).....	7
2.11 Istigazione alla corruzione (Art 322 c.p.).....	8
3. Mappatura dei rischi	9
3.1 Le attività aziendali sensibili	9
4. Protocollo generale di comportamento nei confronti delle PP.AA (PA 0)	10
5. Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori	12
5.1 Scheda descrizione attività	12
5.2 Gestione dei contratti d'appalto – Mappatura del rischio.....	14
6. Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA – Mappatura del rischio	15
7. Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti – Mappatura del rischio.....	17
8. Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni – Mappatura del rischio.....	19
9. Selezione del personale – Mappatura del rischio	20
10. Acquisizione e vendita di aree da destinare ad attività di sviluppo industriale – Mappatura del rischio.....	21
11. Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche (INPS, INAIL ecc.) -Mappatura del rischio	23
12. Gestione della cassa – Mappatura del rischio.....	24
13. Gestione dei doni, omaggi e liberalità – Mappatura del rischio.....	26
14. Sintesi dei report obbligatori verso Organismo di Vigilanza relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....	27
15. Tabella di sintesi	28

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

1. Parte Speciale

1.1 Introduzione

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una serie di reati previsti dal codice penale accumulati dall'identità del bene giuridico tutelato, individuabile nel buon andamento e nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione .

Con riferimento alla ordinaria attività del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE (C.S.I.M.) si possono identificare i rapporti con lo Stato (anche estero), la Regione, la Provincia, il Comune, i Ministeri, e gli Enti Pubblici non economici (inps, inail ispettorato del lavoro, organi di vigilanza ecc..)

Nei paragrafi seguenti si analizzano le fattispecie delittuose previste dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

2. Reati contro la Pubblica Amministrazione

2.2 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici”.

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell’art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357, cod. pen. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; b) poteri autoritativi; c) poteri certificativi.

Per concludere assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

I seguenti reati posso essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali:

- Art. 317 cod. pen. Concussione
- Art. 318 cod. pen. Corruzione per un atto di ufficio
- Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Art. 319-ter cod. pen. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione

Incaricato di un pubblico servizio

L’art. 358, cod. pen. specifica che: “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei



poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

I seguenti reati possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

- Art. 317 cod. pen. Concussione;
- Art. 318 cod. pen. Corruzione per un atto di ufficio
- Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Art. 319 ter cod. pen. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione

2.3 Malversazione a danno dello Stato di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elemento oggettivo del reato

la distrazione anche parziale di contributi sovvenzioni o finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse

Soggetto attivo del reato qualsiasi soggetto diverso dalla PA, nel caso di specie qualsiasi persona giuridica privata.

Soggetto passivo del reato

Lo Stato, anche estero, gli altri Enti Pubblici e l'Unione Europea

2.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.



Elemento oggettivo del reato

Il conseguimento indebito di finanziamenti pubblici mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

Soggetto attivo del reato

Chiunque

Soggetto passivo del reato

La Pubblica Amministrazione

2.5 Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 c.p)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €:

- 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. [omissis]

Elemento oggettivo del reato

L'ottenimento per l'agente o per terzi di un ingiusto profitto con artifici o raggiri inducendo taluno in errore.

Soggetto attivo del reato

Chiunque

Soggetto passivo del reato

La Pubblica Amministrazione

2.6 Frode informatica (Art. 640-ter c.p)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Elemento oggettivo del reato

L'ottenimento per l'agente o per terzi di un ingiusto profitto mediante l'alterazione del sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto a dati informatici.

Soggetto attivo del reato

Chiunque

Soggetto passivo del reato

La Pubblica Amministrazione



2.7 Concussione (art 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2.8 Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Elemento oggettivo del reato

l'accettazione di denaro o altra utilità per l'agente o per terzi di una retribuzione non dovuta o accettazione della promessa per compiere un atto del suo ufficio

Soggetto attivo del reato

Pubblico ufficiale e corruttore (soggetto Privato)

Soggetto passivo del reato

Chiunque

2.9 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

Elemento oggettivo reato

la percezione dell'agente stesso o per un terzo di denaro o altra utilità o l'accettazione della promessa al fine di promettere o ritardare un atto di ufficio o per compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio

Soggetto attivo del reato

Pubblico ufficiale e corruttore (soggetto Privato)

Soggetto passivo del reato

Chiunque

2.10 Corruzione in atti giudiziari (Art 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Elemento oggettivo reato

Corruzione per favorire o avvantaggiare una parte in un processo

Soggetto attivo del reato

pubblico ufficiale, magistrato, cancelliere o altro funzionario e il corruttore

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

Soggetto passivo del reato

qualsiasi parte in un processo civile, penale o amministrativo diverso da CSIM e l'amministrazione di giustizia

2.11 Istigazione alla corruzione (Art 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

Elemento oggettivo reato

l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuti al fine di indurre l'agente a compiere un atto del suo ufficio oppure per ritardare omettere un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai suoi doveri

Soggetto attivo del reato

L'istigatore.

Soggetto passivo del reato

Chiunque

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

3. Mappatura dei rischi

3.1 Le attività aziendali sensibili

Per i reati identificati nei paragrafi precedenti sono state identificate le seguenti attività sensibili:

n.	Codice attività sensibile	PROTOCOLLI ATTIVITÀ SENSIBILI
0.	PA 0	Protocollo generale di comportamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
1.	PA 1	Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori
2.	PA 2	Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA
3.	PA 3	Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti
4.	PA 4	Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni
5.	PA 5	Selezione del personale
6.	PA 6	Acquisizione e vendita di aree da destinare ad attività di sviluppo industriale
7.	PA 7	Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche (INPS, INAIL ecc..)
8.	PA 8	Gestione della cassa
9.	PA 9	Gestione dei doni, omaggi e liberalità

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

4. Protocollo generale di comportamento nei confronti delle PP.AA (PA O)

a) Scopo.

Il protocollo definisce le linee guida di comportamento che il personale del CSIM deve osservare in occasione di attività che prevedono un rapporto diretto o indiretto con i funzionari della Pubblica Amministrazione (PA), al fine di non dare corso a situazioni favorevoli alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/01 e in particolare ai reati di:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis 319 ter, 320, 321, 322 e 322 bis c.p.).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si identificano le principali occasioni di rapporti con le PA, rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo:

- ü Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA e gestione del procedimento
- ü Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori
- ü Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti
- ü Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni da parte della PA
- ü Selezione del personale
- ü Acquisizione e vendita di arre da destinare ad attività di sviluppo industriale
- ü Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche (INPS, INAIL ecc..)
- ü Gestione dei doni, omaggi e liberalità

b) Campo di applicazione.

Si applica in generale a tutte le attività attuate dal personale del CSIM che prevedono rapporti diretti o indiretti con la PA e che devono essere improntate al rigoroso rispetto della legalità e dei principi etici adottati dal Consorzio.

Tutto il personale deve conformarsi alle prescrizioni e divieti di seguito riportati.

c) Prescrizioni.

I Responsabili di Funzione che hanno attività di contatto con la PA devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare in occasione di contatti formali o informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 231/01 e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- prevedere adeguati processi di tracciabilità dei flussi informativi verso la PA,

Nel caso d'incarico a soggetti esterni con delega a operare in rappresentanza di CSIM, nei confronti della PA, detto incarico deve essere conferito per iscritto e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dal Consorzio.

d) Divieti.

Nei rapporti con i rappresentanti della PA al personale del CSIM è fatto assoluto divieto di:

- promettere o fare erogazioni in denaro o altre utilità per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad esempio, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici); effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e



con finalità diverse dalla promozione dell'immagine aziendale; favorire nei processi d'acquisto fornitori o sub-fornitori indicati dai rappresentanti della PA.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari.

Infine, nei confronti della PA è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- omettere informazioni dovute;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda;
- abusare della posizione di utilizzatore dei sistemi informativi della PA al fine di ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda.

e) Obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza

I dipendenti e i collaboratori di CSIM devono segnalare dall'avvenuta conoscenza della violazione, ai propri responsabili o direttamente all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e del Modello.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla loro segnalazione assicurando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

I soggetti preposti ad avere rapporti con la PA, devono informare, periodicamente l'OdV con frequenza trimestrale, attraverso uno specifico report in merito:

- ü a eventi significativi (rilievi, difformità, comunicazioni/informative da e verso la PA) afferenti la specifica attività, avvenuti nel corso del trimestre;
- ü a eventuali comportamenti a rischio reato ex D.Lgs. 231/01 inerenti ai processi operativi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori.

Nel caso in cui, nel trimestre di riferimento, non si siano verificate situazioni soggette a segnalazione di cui ai precedenti punti, l'informativa specifica non deve essere inoltrata all'O.d.V.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

5. Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori

5.1 Scheda descrizione attività

Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori	
Abbreviazioni	P: Presidente CdA: Consiglio di Amministrazione DG: Direttore RPL: Responsabile Programmazione Lavori RUP: Responsabile Unico del Procedimento AVCP: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture CIG: codice identificativo gara OdV: Organismo di Vigilanza
Norme generali di riferimento a cui si rifà il CSIM nell'area della contrattazione con soggetti terzi	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. n. 163/2006 CODICE DEGLI APPALTI • Legge regionale. 14/2002 • Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
Figure del RUP nel Consorzio ¹	il Direttore Generale in gran parte dei casi oppure il Responsabile Programmazione Lavori su delega del DG
Individuazione della stazione appaltante	Viene individuata a seconda dell'importo (Da 30.000 € CdA – fino a 20.000 € il Presidente- fino a 9.500 € il DG).
Ruolo del Consiglio di amministrazione nella gestione degli appalti	Delibera l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione di beni mobili ed immobili per importi superiori a € 30.000
Procedure interne che codificano la materia	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento delle aree e degli immobili negli ambiti di competenza consortile, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 638/20 del 17 luglio 2001 • Regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione consiliare n. 713/01 dd 14 giugno 2006 • Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2008 :DELEGA AL PRESIDENTE PER SEMPLIFICAZIONE ATTI
Regolamento per i servizi e le forniture in economia	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione consiliare n. 713/01 dd 14 giugno 2006

¹ Ai sensi dell'art. 3 (ambito soggettivo di applicazione della legge) della L.R. 14/2002 e smi possono non trovare applicazione gli articoli 5 (Responsabile unico del procedimento) e 11 (incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici ...)



Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori	
Nell'ipotesi di gara esperita con il sistema dell'offerta più economicamente vantaggiosa chi nomina la commissione di gara e con quali criteri viene nominata	Non esistono regole interne. Si fa riferimento all'art. 84 ² del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006)
Iter che va dall'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicazione definitiva di un appalto	Si fa riferimento all'art. 11 del codice dei contratti
Soggetto che stipula il contratto	Il Presidente stipula i contratti e le convenzioni deliberati dagli organi competenti
Numero di identificazione del procedimento di gara	Viene sempre stabilito
Le comunicazioni all'Osservatorio ed all'Autorità di Vigilanza per quali tipologia di contratti	Vengono eseguite
Che ufficio gestisce il contenzioso	Non esiste un ufficio contenzioso. Eventuali contenziosi vengono gestiti dal DG con la consulenza di legali e coadiuvato dal RPL
Eventuali contenziosi con imprese	Non ci sono né riserve né contenziosi
Nella fase di esecuzione degli appalti, nomina del Direttore dell'Esecuzione	Si per lavori, no per forniture e servizi Per forniture importanti e con finanziamento pubblico è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione

² Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ..

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione



5.2 Gestione dei contratti d'appalto – Mappatura del rischio

ATTIVITA' SENSIBILE		Gestione gare e contratti d appalto
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		PA 1
Frequenza di svolgimento		Più volte al mese
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art 317 c.p.)	
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.	
PROTOCOLLI /PROCEDURE DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento
Nomina di un RUP per ogni procedimento	DG	Lettera di incarico del DG con delega di funzioni
Comunicazioni all'Osservatorio ed all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture	RUP	Invio schede A, B, B1, B2, B3, B4
Richiesta CIG per ogni gara	RUP	Richiesta formale di attribuzione CIG
Nomina Direttore Lavori	RUP	Selezione mediante gara ad evidenza pubblica (se esterno)
Nomina esecuzione forniture , servizi	RUP	Lettera di incarico
Pagamento Appaltatori	RUP	Pedissequa applicazione della L. 136/2010
Nomina commissione giudicatrice	RUP	Pedissequa applicazione dell'art. 84 codice dei Contratti ³
Controlli dell'OdV	Reporting obbligatori verso l'OdV	
	<ul style="list-style-type: none">• Eventuali contenziosi• Ricorsi in materia di affidamento• Comunicazioni bilaterali tra il CSIM e l'Autorità di vigilanza	

³ Vedi nota 1

**6. Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA – Mappatura del rischio**

DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE: Richiesta di autorizzazione, permessi e concessioni da Enti Pubblici	
La Direzione , nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, deve aver cura di: <ul style="list-style-type: none">• non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;• non effettuare offerte di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche per interposta persona;• rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;• prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;• evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;• evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del CSIM influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;	
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE	PA 2
Frequenza di svolgimento	
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art 317 c.p.)
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Il CSIM, allo scopo di ottenere autorizzazioni/permessi/concessioni da Enti Pubblici, può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: <ul style="list-style-type: none">- pagamenti in denaro;- concessione d'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...- la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico;- regalie ed omaggi ;- la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico;- il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PROTOCOLLI /PROCEDURE DI CONTROLLO-Modalità di svolgimento	Responsabile
effettuare controlli completezza e integrità dei dati informazioni presentate alle PPAA	DG
apporre la firma sulle richieste di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze inviate;	DG



richiedere all'Ufficio che ha intrattenuto rapporti con i soggetti esterni, di tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Autorità pubblica di Vigilanza e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;	DG
assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti;	DG
Report semestrale delle richieste di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA	Controlli dell'OdV



7. Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti – Mappatura del rischio

ATTIVITA' SENSIBILE	rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti	
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE	PA 3	
	Frequenza di svolgimento	Ad evento
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (Art.2638 Codice Civile)	
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, di fatti non rispondenti al vero	
Invii obbligatori		
Responsabile	Modalità di svolgimento	
RUP	<ul style="list-style-type: none">l'invio alla Sezione regionale dell'Osservatorio dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, d'interesse regionale, provinciale e comunale, d'importo superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa)i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:<ul style="list-style-type: none">- fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;- fase iniziale di esecuzione del contratto;- fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;- fase di conclusione del contratto;- fase di collaudo.La comunicazione della fase di esecuzione ed avanzamento del contratto non è obbligatoria per i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000. euro. Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi<ul style="list-style-type: none">- ritardi o sospensioni nella consegna;- accordi bonari;- sospensioni;- varianti;- subappalti;- variazione aggiudicatario in corso d'opera. <p>l'invio dei dati della fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata; per i contratti di lavori il termine di cui sopra è incrementato di quindici giorni ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 14/2002.</p> <ul style="list-style-type: none">i termini per l'invio dei dati di cui sopra decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7,	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI CONTRO LA PA	2012

	<p>comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto; per i contratti di lavori il termine di cui sopra è incrementato di quindici giorni ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 14/2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera a); l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
Controlli dell'OdV	<ul style="list-style-type: none"> • Report semestrale all'Organismo di Vigilanza relativamente ai rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti

**8. Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni –
Mappatura del rischio**

DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE:		Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		PA 4
Frequenza di svolgimento		Ad evento
REATO	Pubblica Amministrazione: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art.316-ter c.p.);	
<p>Il DPR 16 giugno 2005, 184 Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Disciplina i criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT, previsti dall'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale)</p> <p>Ai fini della concessione dei contributi sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:</p> <p>a) spese di ricerca, pianificazione e sviluppo;</p> <p>b) spese di marketing territoriale;</p> <p>c) spese per adeguamenti e aggiornamenti tecnologici.</p> <p>Il CSIM deve presentare la domanda di contributo entro il 15 maggio di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) copia del conto consuntivo o copia del bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea dei soci, dell'anno precedente alla domanda;</p> <p>b) relazione illustrativa delle spese oggetto di domanda con analisi dei costi sostenuti;</p> <p>c) delibera del Consiglio di amministrazione concernente la presentazione della domanda.</p>		
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Il Consorzio al fine di ottenere un finanziamento rilascia informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero non fornisce informazioni dovute.	
Soggetti coinvolti/Responsabile	Modalità di svolgimento	
RA/DG	Il RA predisporre la bozza del bilancio preventivo dell'esercizio in collaborazione con il DG	
RA	Predisporre la bozza del bilancio consultivo	
CDA	Predisporre i bilanci, i programmi triennali di attività e di promozione industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni	
CDA	Delibera l'assunzione di finanziamenti	
RA/DG	Il RA controlla e verifica l'acquisizione di contributi finanziari collaborando con il DG, e nel caso con i Responsabili tecnici, per la stesura dei piani costi /ricavi	
Reporting obbligatori verso l'OdV	Controlli dell'OdV	
	<ul style="list-style-type: none">invio del bilancio, del programma triennale di attività e di promozione industriale, del piano economico e finanziario	



9. Selezione del personale – Mappatura del rischio

DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione di adempimenti in materia di assunzione		Selezione del Personale
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		PA 5
Frequenza di svolgimento		Ad evento
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.)	
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Il Consorzio, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).	
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento
Verbali del CdA	CdA	Il Direttore Generale propone al CdA integrazione della delibera dotazione organica del personale (ART. 10 STATUTO del CSIM)
provvedimenti attuativi del CdA	DG	Nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, deve attenersi alle regole definite dai provvedimenti attuativi del CdA
Adeguato Reporting al Consiglio di Amministrazione	DG	<ul style="list-style-type: none">• garantire la tracciabilità del processo di selezione delle Risorse Umane• garantire la tracciabilità del sistema premiante delle Risorse Umane, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale e la correlazione delle politiche retributive con i sistemi di valutazione del personale;
Principi generali di comportamento		
la Direzione deve aver cura di: <ul style="list-style-type: none">• adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro;• appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;• favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità. Al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;• tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore;		
Reporting obbligatori verso l'OdV	Controlli dell'OdV	
	<ul style="list-style-type: none">• nuove assunzioni• eventuali contenzioni	



10. Acquisizione e vendita di aree da destinare ad attività di sviluppo industriale – Mappatura del rischio⁴

Acquisizione e assegnazione di aree da destinare ad attività di sviluppo industriale	
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE	PA 6
Frequenza di svolgimento	Ad evento
DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE:	
RIFERIMENTI NORMATIVI: <ul style="list-style-type: none">• D P R 8 giugno 2001, n. 327• Regolamento delle arre e degli immobili negli ambiti di competenza consortile (approvato dal CdA con delibera n. 638/20 di data 17 luglio 2007)	
1. ESPROPRIAZIONE	
<p>Al fine di realizzare e gestire infrastrutture per le attività industriali il CSIM provvede: all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi.</p> <p>L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della LR 3/99, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.</p>	
2. ASSEGNAZIONE	
<p>Le aree e gli altri immobili oggetto sono assegnati a soggetti imprenditori operanti in forma individuale o associata. Essi sono destinati esclusivamente all'insediamento delle attività indicate all'art 1 del REGOLAMENTO delle aree e degli immobili negli ambiti di competenza consortile⁵</p> <p>Al fine di assicurare razionalità, armonia e decoro all'organizzazione della zona industriale, l'assegnazione di aree per impianti industriali e l'approvazione dei relativi progetti di costruzione saranno subordinate oltre che all'osservanza delle norme legislative, di quelle regolamentari generali e speciali, al rispetto delle norme tecniche di attuazione previste dai vigenti Piani regolatori ovvero dal Piano territoriale infraregionale</p> <p>Il progetto degli immobili dovrà essere presentato entro 180 giorni dalla consegna dell'area ed i lavori dovranno essere iniziati entro 120 giorni dall'approvazione del progetto e proseguiti in modo che al termine di due anni dall'inizio dei lavori gli stabilimenti possano iniziare la loro attività produttiva. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio su richiesta degli interessati, soltanto per gravi e giustificati motivi.</p> <p>Il prezzo per la cessione, in uso o in proprietà, dei suoli e degli immobili è stabilito ed aggiornato, durante il corso di ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro posizione rispetto alle infrastrutture consortili, delle dimensioni, delle caratteristiche e dello stato dei suoli.</p>	

⁴ Alle espropriazioni si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico: Legge regionale n. 14 del 31/05/2002, Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

⁵ **Articolo 1 (oggetto del Regolamento)** Il presente Regolamento detta le norme e disciplina le procedure per l'assegnazione, in proprietà o in uso, delle aree e degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché eventualmente ad ogni altra attività che, a giudizio esclusivo del Consorzio, rispondono alle esigenze ed all'utilità generale dell'ambito territoriale del Consorzio. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, di attività produttive nell'ambito territoriale del Consorzio.



Per ottenere l'assegnazione dei suoli e degli immobili, (in proprietà , in locazione o ad altro titolo), ovvero per l'insediamento comunque di un'iniziativa produttiva e anche in caso di progetti di ampliamento e/o di variante, gli interessati sono tenuti a produrre formale istanza corredandola della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio.

Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali priorità possono essere riconosciute in presenza di decreto esecutivo di sfratto ovvero di iniziative particolarmente significative per l'aspetto degli investimenti e della ricaduta occupazionale opportunamente documentati ed illustrati all'atto della presentazione della domanda

Salva ogni diversa disposizione delle norme tecniche di attuazione dei vigenti piani regolatori comunali ovvero del Piano territoriale infraregionale, il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria degli Uffici competenti, decide sulle domande proposte entro i successivi 60 giorni, approvando contestualmente, in caso di esito positivo, il progetto per il successivo parere da trasmettere al Comune di competenza per il rilascio della concessione edilizia.

Della decisione assunta viene data tempestiva comunicazione alla ditta istante unitamente all'indicazione di massima della localizzazione e delle dimensioni perimetrali del suolo assegnato o dell'immobile individuato, con contestuale invito al versamento di un importo pari al 20% del prezzo, a titolo di cauzione, e per il quale il Consorzio andrà a predisporre tutti gli atti occorrenti alla sottoscrizione del Contratto preliminare o definitivo, al Regolamento terreni consortili e all'Atto d'obbligo. L'importo definitivo di vendita sarà quello derivante dal calcolo delle superfici di cui al frazionamento dell'area, propedeutico al rogito notarile.

Con la contestuale sottoscrizione degli atti, il Consorzio, ove necessario, potrà costituire in favore dell'interessato diritto di superficie sull'immobile compromesso.

Nel caso in cui l'immobile richiesto debba formare oggetto di procedimento espropriativo, il Consorzio provvede ai relativi adempimenti.

In tal caso la Ditta interessata deve versare, a semplice richiesta del Consorzio, in conto prezzo cessione una somma pari alle indennità previste da corrispondere agli aventi diritto in occasione dell'esproprio.

Qualora la Ditta rinunci all'assegnazione dell'immobile dopo l'emissione del decreto di esproprio, il Consorzio restituirà l'80% dell'acconto versato, trattenendo il resto a titolo di rimborso spese e rifusione danni.

La cessione in proprietà dei suoli e degli immobili di norma avviene in una singola fase.

Detta fase è perfezionata con atto notarile stipulato in conformità al Contratto-tipo in uso presso il Consorzio e all'Atto d'obbligo e nel rispetto del presente regolamento.

Salvo che particolari condizioni o circostanze inducano a sottoscrivere dapprima un contratto preliminare di vendita e solo in seguito l'atto notarile, la cessione in proprietà dei suoli e degli immobili già di proprietà consortile o dei quali il Consorzio deve promuovere l'espropriazione o comunque acquisire la titolarità, può avvenire anche in due fasi:

- a) una prima fase provvisoria, limitata al tempo di presentazione del progetto di realizzazione dello stabilimento industriale ed alla sua edificazione o ristrutturazione;
- b) una seconda fase definitiva con atto notarile da definirsi prima dell'inizio dell'attività.

REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art 317 c.p.)
Reporting obbligatori verso l'OdV	Controlli dell'OdV <ul style="list-style-type: none">● report semestrale dei procedimenti espropriativi e di assegnazione terreni in corso

11. Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche (INPS, INAIL ecc..) -
Mappatura del rischio

DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: Autorità di Vigilanza, Amministrazioni Pubbliche, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti		Pagamenti nei confronti con Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ecc).
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		PA 7
Frequenza di svolgimento		Più volte l'anno
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art 317 c.p.)	
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Il consorzio può promuovere la corruzione del Pubblico Ufficiale al fine di: - non far effettuare rilievi circa errori, ritardi, omissioni nell'ambito del pagamento dei contributi INPS, INAIL; - non far effettuare rilievi relativamente al mancato, ritardato, inesatto, pagamento dell'IRPEF; - non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità circa il rispetto degli adempimenti, presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici (INPS, INAIL, ecc..) la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc... - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso Pubblico Ufficiale; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Ufficiale.	
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento
Predisposizione della lista dei dipendenti autorizzati	DG / RA	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari
DA IMPLEMENTARE		
Invio del verbale dell'ispezione	RA	Il Responsabile Amministrazione invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza
Controlli dell'OdV	Il Responsabile Amministrazione provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	



12. Gestione della cassa – Mappatura del rischio

DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE Il CDA del consorzio nomina l'Economo, che è preposto all'Economato del Consorzio Il responsabile suddetto è posto alle dipendenze del Direttore, al quale spetta, anche tramite il Responsabile Amministrativo, la vigilanza sulla gestione affidatagli. Egli è inoltre soggetto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente e dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, giusta norme vige		Gestione cassa	
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		PA 8	
Frequenza di svolgimento		Più volte al mese	
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.)		
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	La Società procede, al fine di trarre vantaggio illecitamente da un atto d'ufficio di un Pubblico Funzionario, al pagamento in contanti a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per la corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di dipendenti (rimborso spese gonfiate o non veritiere).		
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento	
Massimale di cassa	Economo consegnatario	L'Economo non deve mai tenere in cassa una somma superiore a quella complessiva coperta da polizza assicurativa (art. 12 Regolamento per il servizio di economato)	
Autorizzazione del DG	DG Economo consegnatario	L'Economo può provvedere al pagamento in contanti entro il limite di euro 10.000 per documento di spesa con l'autorizzazione del DG 1. delle spese d'ufficio, postali, telegrafiche, telefoniche, ecc.; 2. delle spese per stampati, fotocopie, materiale di cancelleria, ecc.; 3. delle spese per libri, giornali, bollettini, pubblicazioni in genere, ecc.; 4. delle spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili, macchine, attrezzature nonché natanti; 5. delle spese contrattuali, come pure delle registrazioni fiscali e di sentenza, dei diritti di autenticazione documenti, delle spese per domande tavolati, dei diritti catastali, di acquisto di carta bollata, marche da bollo, ecc.; 6. delle spese per la pubblicazione mediante stampa di bandi di gara, di avvisi, annunci e comunicazioni varie; 7. delle spese per la luce, acqua e gas, come pure per i materiali di pulizia; 8. delle spese per esami batteriologici,	



		<p>chimici di laboratorio in genere, ecc.;</p> <p>9. delle spese urgenti d'ufficio di qualsiasi natura;</p> <p>10. (.....)</p> <p>11. (.....)</p> <p>12. delle spese di viaggio, di pernottamento, ecc. dei dipendenti del Consorzio;</p> <p>13. delle imposte e tasse di qualsiasi natura;</p> <p>14. delle spese di viaggio, di pernottamento, ecc. di professionisti ed consulenti in genere;</p> <p>15. delle spese pubblicitarie e di rappresentanza per fiere, mostre, ecc;</p> <p>16. delle spese inerenti l'attività di gestione delle aree industriali del Consorzio, compresi gli immobili e le attrezzature di proprietà</p> <p>17. delle spese inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio del Consorzio</p>
autorizzazione scritta del Direttore del Consorzio	DG Economo consegnatario	<p>L'Economo provvede anche ad anticipare ai componenti gli organi consortili ed al personale consortile, su autorizzazione scritta del Direttore del Consorzio, le spese di viaggio e simili nel caso di missioni nella Regione e fuori, nella misura massima dell'importo complessivo prevedibile.</p> <p>Tale anticipazione sarà successivamente recuperata o conguagliata all'atto della verifica della rendicontazione di spesa</p>
Autorizzazione del Presidente o Vicepresidente	DG Presidente vicepresidente	<p>L'Economo può provvedere al pagamento in contanti entro il limite di euro 7.500 per documento di spesa con l'autorizzazione del Presidente o del Vicepresidente:</p> <ul style="list-style-type: none">- delle spese di viaggio, di pernottamento, ecc. dei componenti gli organi consortili;- delle spese di rappresentanza dei componenti gli organi consortili;
verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Economo consegnatario	<p>Per il servizio di cassa l'Economo tiene una prima nota di cassa, soggetta a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti</p>
verifica a cura del Direttore del Consorzio o del Responsabile Amministrativo	DG RA	<p>Al passaggio della cassa da uno ad un altro dipendente, sia in seguito a temporanea assenza dell'Economo che a seguito di sostituzione definitiva, verrà effettuata una verifica a cura del Direttore del Consorzio o del Responsabile Amministrativo in presenza del consegnatario e del subentrante.</p>
Controlli dell'OdV	Report semestrale all'Organismo di Vigilanza dell'attività dell'Economato	



13. Gestione dei doni, omaggi e liberalità – Mappatura del rischio

DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE		Gestione dei doni, omaggi e liberalità
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		PA 9
Frequenza di svolgimento		AD EVENTO
REATO	Pubblica Amministrazione: Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.)	
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Il Consorzio attraverso regali e omaggi corrompe il Pubblico Ufficiale al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la Pubblica Amministrazione	
Principi generali di comportamento		
<p>Non è ammessa alcuna forma di regalo (che possa essere anche solo interpretata come) eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Consorzio.</p> <p>E' in particolare vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani o esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.</p> <p>Il Consorzio si astiene in ogni caso da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai Codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti. I collaboratori del Consorzio che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organo di Controllo, che ne valuta l'appropriatezza, provvedendo eventualmente a far notificare al mittente la politica del Consorzio in materia.</p>		
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento
Autorizzazione della lista omaggi DA IMPLEMENTARE	DG	Direttore Generale autorizza la lista omaggi
Effettuazione dell'acquisto	Economo consegnatario	Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo effettua l'acquisto dei doni, omaggi o liberalità, previa verifica della lista omaggi autorizzata dal Direttore Generale
Tenuta lista omaggi	Segreteria di Direzione	Segreteria di Direzione gestisce il report dove si riporta l'elenco dei doni, omaggi e liberalità effettuati.
Controlli dell'OdV	<ul style="list-style-type: none">Il Direttore Generale inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la lista omaggi autorizzata.I collaboratori del Consorzio che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organo di Controllo	


**14. Sintesi dei report obbligatori verso Organismo di Vigilanza relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

PA 1	Gestione gare e contratti d appalto
	Report verso l'OdV <ul style="list-style-type: none">• Eventuali contenziosi• Ricorsi in materia di affidamento• Comunicazioni bilaterali tra il CSIM e l'Autorità di vigilanza
PA 2	Richiesta di autorizzazione, permessi e concessioni da Enti Pubblici
	Report verso l'OdV Report semestrale delle richieste di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA
PA 3	Rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti
	Report verso l'OdV Report semestrale all'Organismo di Vigilanza relativamente ai rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti
PA 4	Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni
	Report verso l'OdV invio del bilancio, del programma triennale di attività e di promozione industriale, del piano economico e finanziario
PA 5	Selezione del Personale
	Report verso l'OdV <ul style="list-style-type: none">• nuove assunzioni• eventuali contenzioni
PA 6	Acquisizione e assegnazione di aree da destinare ad attività di sviluppo industriale
	Report verso l'OdV Report semestrale dei procedimenti espropriativi e di assegnazione terreni in corso
PA 7	Pagamenti nei confronti con Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ecc).
	Report verso l'OdV Il Responsabile Amministrazione provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive
PA 8	Gestione cassa
	Report verso l'OdV Report semestrale all'Organismo di Vigilanza dell'attività dell' Economato
PA 9	Gestione dei doni, omaggi e liberalità
	Report verso l'OdV <ul style="list-style-type: none">• Il Direttore Generale inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la lista omaggi autorizzata. I collaboratori del Consorzio che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organo di Controllo




15. Tabella di sintesi

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE/VICEPRESIDENTE	DIRETTORE GENERALE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (RUP)	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	ECONOMO	SEGRETARIA DI DIREZIONE	ORGANISMO DI VIGILANZA
Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori			X	X				
Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA			X					
Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti			X	X				
Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni	X		X		X			
Selezione del personale	X		X					
Acquisizione e vendita di aree da destinare ad attività di sviluppo industriale	X		X		X			
Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche (INPS, INAIL ecc..)			X		X			
Gestione della cassa						X		
Gestione dei doni, omaggi e liberalità			X			X	X	



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE (C.S.I.M.)



Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale B

Reati Societari

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Parte Speciale B	CDA	



Sommario

1.	Parte Speciale B	3
1.1	I reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001)	3
1.2	False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)	3
1.3	Falsità nelle relazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)	4
1.4	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	4
1.5	Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)	5
1.6	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.).....	5
1.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)	6
1.8	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.).....	6
1.9	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)	6
1.10	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	7
1.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)	7
1.12	Illecita influenza sull'Assemblea (Art. 2636 c.c.).....	7
1.13	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	8
	Mappatura dei rischi	9
2.1	Le attività aziendali sensibili	9
1.2	Funzioni coinvolte	9
2.	Gestione finanziaria-contabile.....	11
3.	Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati.	12
4.	Predisposizione del bilancio e nota integrativa	13
5.	Il sistema di controllo di CSIM	15
5.2	Linee guida	15
5.3	Misure preventive.....	16
5.3.1	Gestione del controllo interno sulla cassa.....	16
5.3.2	Gestione del controllo interno delle banche	16
5.3.3	Gestione del controllo contabile	16
5.4	Controlli dell'Organismo di Vigilanza	16
6.	Sintesi dei report obbligatori verso Organismo di Vigilanza relativamente ai reati societari	18
7.	Tabella di sintesi.....	18



1. Parte Speciale B

1.1 I reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001, di cui nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione

1.2 False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o



finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Elemento oggettivo del reato

Conseguimento per l'agente o per altri un ingiusto profitto attraverso informazioni false o omesse

Soggetto attivo del reato

Amministratori, Direzione Generale, Sindaci, Liquidatori

Soggetto passivo del reato

Soci o Terzi

1.3 Falsità nelle relazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Elemento oggettivo del reato

Conseguimento per l'agente o per altri di un ingiusto profitto attraverso false attestazioni od occultamento di informazioni secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse

Soggetto attivo del reato

Responsabili della Società di Revisione, Amministratori, Sindaci, o altri soggetti legati al CSIM da rapporti di consulenza che abbiano partecipato alla condotta commissiva o omissiva a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.

Soggetto passivo del reato

Tutti i destinatari

1.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI SOCIETARI	2012

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Elemento oggettivo del reato

Occultamento di documenti od altri idonei artifici così da ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione

Soggetto attivo del reato

Amministratori

Soggetto passivo del reato

Soggetti preposti al controllo e chiunque abbia interesse alla regolare attività di controllo

1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Elemento oggettivo del reato

Riduzione del capitale sociale, attraverso la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetto attivo del reato

Amministratori, ed eventualmente a titolo di concorso i soci beneficiari

Soggetto passivo del reato

Chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale

1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Elemento oggettivo del reato

Ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella distribuzione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Soggetto attivo del reato

Amministratori, ed eventualmente a titolo di concorso, i soci beneficiari

Soggetto passivo del reato

Chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale



1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Elemento oggettivo del reato

Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetto attivo del reato

Amministratori, ed eventualmente a titolo di concorso i soci beneficiari

Soggetto passivo del reato

Chiunque abbia interesse all'integrità del capitale sociale

1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Elemento oggettivo del reato

Riduzione del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Soggetto attivo del reato

Amministratori e i soci conferenti

Soggetto passivo del reato

Creditori danneggiati

1.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

Incorre nella seguente ipotesi di reato l'amministratore o il componente del consiglio di gestione della società quotata che omette di comunicare la propria titolarità di un interesse, personale o per conto terzi, in una determinata operazione della società.

Elemento oggettivo del reato

Omissione di comunicare la propria titolarità di un interesse, personale o per conto terzi, in una determinata operazione della società.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI SOCIETARI	2012

Soggetto attivo del reato

Amministratori

Soggetto passivo del reato

Società o terzi danneggiati

1.10 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Elemento oggettivo del reato

Formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

Soggetto attivo del reato

Amministratori

Soggetto passivo del reato

Società o terzi danneggiati

1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Elemento oggettivo del reato

Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori

Soggetto attivo del reato

Liquidatori

Soggetto passivo del reato

Creditori danneggiati

1.12 Illecita influenza sull'Assemblea (Art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Elemento oggettivo del reato

Conseguimento per l'agente o per altri un ingiusto profitto attraverso atti simulati o frode

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI SOCIETARI	2012

Soggetto attivo del reato

Chiunque

Soggetto passivo del reato

Chiunque

1.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Elemento oggettivo del reato

Alterazione del prezzo di strumenti finanziari attraverso notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici

Soggetto attivo del reato

Amministratori, Sindaci

Soggetto passivo del reato

Chiunque



Mappatura dei rischi

2.1 Le attività aziendali sensibili

Per i reati identificati nei paragrafi precedenti sono state identificate le seguenti attività sensibili:

n.	Codice attività sensibile	ATTIVITÀ SENSIBILI
1.	RS 1	Gestione finanziaria-contabile
2.	RS 2	Gestione dei rapporti con il Collegio de Revisori dei conti e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati
3.	RS 3	Predisposizione del bilancio e nota integrativa

1.2 Funzioni coinvolte

FUNZIONE	ATTIVITÀ ¹
Consiglio di Amministrazione (CdA)	<ul style="list-style-type: none">• predisporre i bilanci, i programmi triennali di attività e di promozione industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;• deliberare sulla dotazione organica del personale e sui relativi provvedimenti di attuazione;• deliberare l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione di beni mobili ed immobili;• deliberare l'assunzione di mutui ed altri finanziamenti;
Direttore (DG)	<ul style="list-style-type: none">• formulare proposte al Consiglio d'amministrazione;• intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile, con voto consultivo e con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, eventualmente, da altro dipendente. Ogniqualvolta sia necessario, le funzioni di segretario potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;• adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno;• ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio;• curare gli adempimenti per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;• esercitare ogni altra competenza o attribuzione assegnatagli dal Consiglio di amministrazione• svolge funzione di organizzazione, controllo e coordinamento degli uffici

¹ Attività riferibili alle attività sensibili relative ai reati societari



FUNZIONE	ATTIVITA' ¹
Responsabile Amministrativo (RA)	<ul style="list-style-type: none">• predisporre la bozza la bozza del bilancio preventivo;• predisporre la bozza del bilancio consuntivo;• gestisce la contabilità generale dell'Ente;• assicura una corretta gestione finanziaria attraverso la previsione dei fabbisogni di spesa e delle risorse disponibili;• supervisiona le procedure di acquisto in un quadro di equilibrio economico;• controlla la predisposizione dei budget dei costi e del budget generale di esercizio;• controlla e verifica l'acquisizione di contributi finanziari collaborando con il DG e, nel caso con i responsabili tecnici, per la stesura dei piani dei costi /ricavi• propone investimenti alternativi al fondo cassa• sovrintende al personale addetto all'ufficio amministrativo
Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none">• Collabora con il RA nella predisposizione, funzionamento del settore amministrativo• Tiene i contatti con le banche, clienti fornitori;• contabilizza fatture di acquisto/ vendita;• gestisce i pagamenti e gli incassi dell'Ente• collaborazione con RA per la gestione amministrativa del personale
Economo	<p>Il CDA del consorzio nomina l'Economo, che è preposto all'Economato del Consorzio. Il responsabile suddetto è posto alle dipendenze del Direttore e del Responsabile Amministrativo, al quale spetta, anche tramite il Responsabile Amministrativo, la vigilanza sulla gestione affidatagli. Egli è inoltre soggetto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente e dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, giusta norme vigenti</p>



2. Gestione finanziaria-contabile

ATTIVITA' SENSIBILE		Gestione finanziaria-contabile	
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		RS1	
Frequenza di svolgimento		infrannuale	
REATO	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.).		
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	<p>Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">• generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali;• generazione di riserve occulte o fondi "neri";• disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che genera la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio;• mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.		
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento	
Controllo lista utenti	DG	IL DG verifica annualmente la lista degli utenti che hanno accesso ai sistemi contabili nonché l'opportunità di individuare una corretta segregazione dei profili degli stessi in base alle mansioni assegnate	
Riconciliazione Bancaria	RA	verifica dei movimenti dell'estratto conto con le scritture contabili. L'estratto conto deve riportare la firma di chi ha curato la riconciliazione bancaria e quella del RA	
Controllo versamenti periodici obbligatori	RA	Verifica a campione della liquidazione dei versamenti IVA, dei versamenti delle ritenute d'acconto, dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi obbligatori	
Controlli periodici di Cassa	Economo	Verifica corrispondenza data dal saldo effettivo col saldo contabile	
Controlli dell'OdV	Reporting obbligatori verso l'OdV		
	<ul style="list-style-type: none">• Il Responsabile Amministrativo invia trimestralmente il report economico/finanziario all'Organismo di Vigilanza.		



3. Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci.
Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati

ATTIVITA' SENSIBILE		Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati	
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		RS2	
Frequenza di svolgimento		infrannuale	
REATO	Reati Societari: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)		
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	Impedimento dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio dei revisori, mediante azioni (indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna di documentazione richiesta, o mancata disponibilità a fornire la documentazione ecc) od omissioni (di informazioni, dati, documenti, ecc).		
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento	
Rapporti con gli organi di controllo	RA	Il RA verifica lo stato di esecuzione delle richieste pervenute del Collegio dei revisori, datate e protocollate, assicurandosi che non vi siano ritardi o impedimenti all'esecuzione.	
verbalizzazione le riunioni svolte con il Collegio dei Revisori	RA	Il verbale, una volta acquisito, viene protocollato ed inviato alla Direzione	
Verbalizzazioni incontri con i revisori	RA	Il verbale, una volta acquisito, viene protocollato ed inviato alla Direzione	
Gestione accesso delle informazioni da parte dei soci	RA	Le richieste di informazioni o di accesso alle informazioni da parte dei soci vengono datate, protocollate ed eseguite entro i termini previsti.	
Controlli dell'OdV	Reporting obbligatori verso l'OdV		
	• Il Responsabile Amministrativo invia semestralmente i verbali delle riunioni svolte e un report relativo ai rapporti con il Collegio dei revisori		



4. Predisposizione del bilancio e nota integrativa

ATTIVITA' SENSIBILE		Predisposizione del bilancio e nota integrativa
CODICE ATTIVITA' SENSIBILE		RS3
Frequenza di svolgimento		annuale
REATO	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);	
Modalità operativa attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato	<p>Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">• generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;• costituzione di riserve occulte o fondi "neri";• disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che comporta la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio;• mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.	
PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Responsabile	Modalità di svolgimento
Verifica della contabilità generale	RA	Il RA procede con la verifica della documentazione di supporto delle scritture di contabilità generale
Chiusura dell'esercizio contabile	RA	Il RA procede con la verifica dell'effettiva chiusura del periodo contabile
Calendario di chiusura	DG	La DG approva il calendario di chiusura dell'esercizio contabile proposta dal RA, con evidenza delle attività da svolgere e i soggetti a cui vengono affidate le stesse
Programma lavori	RA	Il RA predisporre una scheda Programma Lavori sulla scorta del Calendario di chiusura
Controllo dell'attività	RA	Il RA, sulla scorta di una check list allineata al calendario di chiusura, che rivedrà, daterà e firmerà per approvazione, controlla l'effettivo completamento delle attività di chiusura fissate nella scheda di Programma Lavori
Controllo sui documenti di bilancio	DG	Il DG deve effettuare controlli sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni inserite nell'informativa di bilancio
Controllo sulle valutazioni	DG	Il DG deve effettuare una verifica sui criteri di valutazione delle poste di bilancio
Controllo conclusivo sul bilancio	CdA	I membri del CdA devono ricevere per tempo la bozza di bilancio da adottare al fine di effettuare una preliminare verifica dello stesso

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI SOCIETARI	2012

Controlli dell'OdV	Reporting obbligatori verso l'OdV
	Il Responsabile Amministrativo invia all'Organismo di Vigilanza un report a chiusura dei controlli sulla predisposizione del bilancio ad illustrazione degli stessi

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI SOCIETARI	2012

5. Il sistema di controllo di CSIM

I destinatari del Modello devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni dell'ente, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire il regolare funzionamento dell'ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5.2 Linee guida

Il sistema di controllo del CSIM al fine di prevenire i reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 è costituito secondo le seguenti linee guida:

1. TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione)

2. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

3. EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.



4. IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DELL' OPERAZIONE

La responsabilità di un'operazione/attività aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

5. FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI RILEVANTI

I documenti sono adeguatamente approvati e riportano la data di redazione e la firma riconoscibile del responsabile della relativa emissione. Gli stessi sono archiviati secondo modalità che ne garantiscano la facile rintracciabilità e la tutela della relativa riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

5.3 Misure preventive

Nella gestione amministrativa particolare attenzione viene posta alla gestione delle risorse finanziarie, alle attività riguardanti la formazione e redazione del Bilancio e delle situazioni infrannuali e alle attività riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali. Nei paragrafi seguenti vengono descritte le procedure preventive in essere.

5.3.1 Gestione del controllo interno sulla cassa

1. L'accesso ai contanti è limitato al solo cassiere
2. I pagamenti a fornitori avvengono sempre con mezzi bancari e mai con la cassa, salvo pagamenti di valore irrisorio

5.3.2 Gestione del controllo interno delle banche

1. Tutte le entrate e le uscite dell'ente sono giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalla legge
2. I pagamenti sono effettuati dall'Ufficio Amministrativo soltanto in conformità a documenti o in base a richieste approvate da persone autorizzate. L'autorizzazione viene data dalla Direzione Generale o da soggetto delegato.
3. Vengono effettuate periodicamente controlli sulla scorta delle evidenze degli estratti conto corrente bancari.

5.3.3 Gestione del controllo contabile

1. Viene attuato un controllo incrociato tra l'Ufficio Amministrativo e il Responsabile Amministrativo

5.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivare specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- ü verifiche periodiche sulle comunicazioni all' Autorità Regionale di vigilanza;
- ü esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi sociali, dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI SOCIETARI	2012

L'Organismo di Vigilanza deve relazionare sulla propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Consigli di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti




6. Sintesi dei report obbligatori verso Organismo di Vigilanza relativamente ai reati societari

RS1	Gestione finanziaria contabile
	Report verso l'OdV Il Responsabile amministrativo invia trimestralmente il report economico finanziario
RS2	Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati
	Report verso l'OdV Il responsabile Amministrativo invia semestralmente i verbali delle riunioni svolte relativo ai rapporti con i revisori
RS3	Predisposizione del bilancio e nota integrativa
	Report verso l'OdV Il Responsabile Amministrativo invia all'Organismo di Vigilanza un report a chiusura dei controlli sulla predisposizione del bilancio ad illustrazione degli stessi

7. Tabella di sintesi

Attività sensibili	Soggetti coinvolti							
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE/VICEPRESIDENTE	DIRETTORE GENERALE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (RUP)	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	ECONOMO	SEGRETERIA DI DIREZIONE	ORGANISMO DI VIGILANZA
Gestione finanziaria contabile	x		x		x	x		
Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati	x		x		x			
Predisposizione del bilancio e nota integrativa	x		x		x			



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE (C.S.I.M.)



Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale C

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Parte Speciale C	CDA	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1	L'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001	3
1.2	L' art. 30 del D.Lgs. 81/2008	4
1.3	Le linee guida UNI-INAIL e lo standard BS OHSAS 18001:2007	4
2.	PARTE SPECIALE A REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	7
2.1	Destinatari del Modello.....	7
2.2	Scopo del Modello di Organizzazione in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies	7
2.3	Metodologia adottata	8
2.4	Processi Sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001.....	8
3.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO ...	10
3.1	Organigramma della sicurezza	10
3.2	Datore di lavoro	11
3.2.1	Doveri e compiti del Datore di lavoro	11
3.3	Direttore – dirigente	11
3.4	Preposti.....	13
3.5	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	14
3.5.1	Compiti e doveri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	14
3.6	Medico Competente	15
3.7	Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)	16
3.8	Addetti Primo Soccorso	17
3.9	Addetti Emergenza	17
3.10	I lavoratori del CSIM.....	17
3.11	Terzi Destinatari	19
3.12	Appaltatori	19
3.13	Fornitori	19
3.14	Progettisti	20
3.15	Installatori	20
3.16	Poteri di delega.....	20
3.17	Registrazione delle attività per la sicurezza e relativa organizzazione.....	20
4.	PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	22
4.1	Strumenti di prevenzione	22
4.2	Controllo della parte speciale del Modello relativa alla sicurezza sul lavoro.....	23
4.3	Audit.....	24
5.	MODALITÀ DI CONTROLLO.....	25
6.	MAPPATURA DEI RISCHI	26
7.	ORGANISMO DI VIGILANZA	29
7.1	Funzioni e poteri dell'OdV in materia di salute e sicurezza sul lavoro	29
7.2	Flussi informativi verso l'OdV in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	29
8.	PROTOCOLLI PREVENTIVI	30
8.1	Protocollo per la stima dei costi della sicurezza nei contratti di forniture o servizi.....	30
8.2	Protocollo per la manutenzione delle attrezzature	34
9.	PROTOCOLLI DA IMPLEMENTARE	41
9.1	Elaborazione budget annuale di spesa	41
9.2	Informazione/Formazione	41
9.4	Controllo delle interferenze negli spazi esterni/interni per attività in appalto	41
9.5	Procedura di valutazione dei rischi di interferenza (da implementare)	42
9.6	Modello di DUVRI (da implementare)	45

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

1. INTRODUZIONE

1.1 L'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001

La Legge 123/2007 ha introdotto l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" al D.Lgs. 231/2001, stabilendo che:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa è così definita dall'art. 43 del c.p.: il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

1.2 L' art. 30 del D.Lgs. 81/2008

Il Testo Unico sulla sicurezza, Decreto Legislativo aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" all'art. 30 "Modelli di organizzazione e di gestione" ribadisce che:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6. [...]

1.3 Le linee guida UNI-INAIL e lo standard BS OHSAS 18001:2007

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 prevede che "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti."

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Naturalmente, tale presunzione di conformità opera solo per la parte del Modello che riguarda la Sicurezza e la Salute sui luoghi di Lavoro e non il Modello nella sua interezza.

Di conseguenza, per il Modello costruito in ossequio alle Linee Guida UNI/INAIL e allo Standard BS OHSAS 18001:2007, l'autorità giudiziaria dovrà partire dal presupposto che lo stesso rispetta i requisiti indicati dal suddetto art. 30 per le parti corrispondenti.

Chiaramente l'applicazione delle citate Linee Guida e Standard è volontaria e, di conseguenza, un Modello che non sia costruito sulla base degli stessi non è di per sé non conforme ai requisiti di cui al più volte indicato art. 30, ma in tale evenienza spetterà all'Impresa dimostrare che il Modello adottato rispetta comunque i requisiti indicati dalla norma.

La norma BS OHSAS è attualmente il sistema di gestione aziendale maggiormente condiviso in Europa tra gli strumenti disponibili per assistere le Imprese nello sviluppo e implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro. Tale Standard è dedicato a sistematizzare gli sforzi aziendali dedicati al controllo e riduzione del rischio, alla prevenzione degli infortuni, alla garanzia della conformità legislativa ed al miglioramento delle prestazioni in materia di Sicurezza. Sia le Linee Guida UNI – INAIL sia lo Standard BS OHSAS 18001:2007 – entrambi applicabili a tutti i tipi di organizzazione, di qualsiasi dimensione – delineano i seguenti criteri secondo cui costruire un efficace Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro:

- **Politica per la Sicurezza e Salute sul lavoro**

Il successo del Sistema di Gestione della Sicurezza dipende dall'impegno dichiarato e profuso dall'Alta Direzione. La scelta aziendale deve pertanto essere accompagnata da una precisa dichiarazione pubblica della Direzione che si impegna a prevenire gli infortuni e a fornire risorse adeguate.

- **Analisi dei rischi e pianificazione degli obiettivi di miglioramento**

Effettuare una valutazione del rischio connesso alle attività dell'Organizzazione, che preveda la classificazione delle attività operative, l'identificazione dei pericoli e la analisi dei rischi, per valutare se ciascun rischio sia stato eliminato oppure, ove ciò non sia possibile, sia stato ridotto al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Sulla base di quanto rilevato dalla analisi del rischio, è necessario pianificare e perseguire degli obiettivi specifici di miglioramento, scadenziati temporalmente e quantificati dove possibile.

Particolare attenzione in questo ambito deve essere data alla gestione delle modifiche, che debbono essere soggette ad una stretta attività di pianificazione e dare luogo a riesami del programma di miglioramento.

- **Formazione e consapevolezza**

Molta importanza è data alla pianificazione della formazione - che deve essere modulata sulla base di competenze, responsabilità, conoscenze anche linguistiche e rischi specifici - e alla sua efficacia.

- **Partecipazione, consultazione e comunicazione**

Si richiede di coinvolgere il personale in tutte le fasi del sistema di gestione, dall'analisi dei rischi, alle indagini sugli incidenti, alla definizione degli obiettivi di miglioramento. Attenzione è data alla consultazione del personale e degli appaltatori. Fondamentale è la gestione dei flussi informativi, che coinvolge non soltanto i dipendenti, ma anche appaltatori e visitatori.

- **Controllo operativo e risposta alle emergenze**

Le operazioni e le attività connesse con gli aspetti di sicurezza, compresa la gestione delle modifiche, devono essere identificate e oggetto di pianificazione da parte dell'Impresa, in modo da assicurare che esse si svolgano in condizioni controllate.

- **Misura e controllo delle prestazioni**

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Perché sia possibile seguire l'andamento delle prestazioni del Sistema di Gestione è opportuno che siano identificate le caratteristiche chiave dei processi aziendali in modo da utilizzare parametri oggettivi per effettuare una valutazione.

L'effettuazione di ispezioni sistematiche e pianificate consentirà di verificare la corretta attuazione delle misure preventive intraprese.

- **Audit interni**

Il principale strumento di controllo sono le verifiche ispettive (audit) interne che devono essere effettuate sia a livello Direzionale con scadenze periodiche sia a livello operativo con personale aziendale opportunamente addestrato.

Gli audit interni forniscono lo strumento per determinare sia se il Sistema così definito è conforme a quanto pianificato per la gestione delle problematiche di sicurezza, sia se è stato opportunamente implementato e mantenuto attivo.

- **Riesame da parte della Direzione**

Ad intervalli di tempo prestabiliti l'alta Direzione Aziendale deve svolgere dei riesami, ovvero una valutazione formale, dello stato del Sistema di Gestione della Sicurezza a fronte degli obiettivi stabiliti dalla Politica aziendale, al fine di assicurarne la sua continua adeguatezza ed efficacia. Le conclusioni che derivano da tali riesami serviranno alla Direzione per evidenziare eventuali necessità di miglioramento dell'approccio proattivo dell'Organizzazione teso a minimizzare il rischio e migliorare le proprie prestazioni.

In aggiunta, la norma BS OHSAS 18001:2007 prevede una analisi degli incidenti e dei quasi incidenti; in particolare deve essere adottata una metodologia per una valutazione sistematica delle cause radice degli infortuni e dei quasi incidenti e si richiede l'adozione di azioni correttive e preventive.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

2. PARTE SPECIALE A REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

2.1 Destinatari del Modello

I destinatari della parte relativa ai reati di cui all'art. 25-septies sono tutti gli esponenti aziendali del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone:

- Presidente
- Direttore generale;
- Consiglio di Amministrazione;
- Preposti;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Impiegati: impiegati amministrativi, impiegati funzione tecnica,
- Responsabile del servizio di protezione (RSPP);
- Medico competente;
- Addetti Emergenza;
- Addetti primo soccorso;
- Terzi Destinatari: fornitori, appaltatori, progettisti e installatori per i quali verranno predisposti idonei sistemi informativi relativamente all'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

2.2 Scopo del Modello di Organizzazione in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del CSIM, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma aziendale
2. Documento di Valutazione dei Rischi
3. Codice etico.
4. CCNL
5. Manuale di Sistema di Gestione Ambientale

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del CSIM nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2.3 Metodologia adottata

Al fine di costruire un Modello idoneo a prevenire i reati previsti all'art. 25-septies in linea con le prescrizioni dell'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001¹, si è proceduto:

- ad un'analisi critica del Documento di Valutazione dei Rischi redatto da CSIM (aprile 2010)
- Ad accertare sul piano delle responsabilità quali sono i soggetti investiti dei compiti connessi ai processi gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, secondo le definizioni dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e questo anche se tali ruoli siano ricoperti pur in assenza di una formale investitura, vista l'equiparazione normativa di cui all'art. 299 D. Lgs. 81/2008.
- Ad elaborare uno specifico organigramma della sicurezza in cui siano indicati i compiti dei soggetti coinvolti

2.4 Processi Sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

Per la tipologia dei reati di cui all'art. 25-septies le aree di rischio vanno individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile e delle regole comportamentali diffuse dall'Azienda.

I processi sensibili possono distinguersi in:

- aree di rischio diretto, ove la fattispecie di reato inizia con un operatore aziendale;
- aree di rischio indiretto, ove la fattispecie di reato si può attivare con un operatore esterno, che poi coinvolge un operatore aziendale.

Il principale Processo Sensibile, già indicato nella Parte Generale del presente documento, che la Società ha individuato al proprio interno è il seguente:

- Ø **adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.**

Il rischio potenziale è connesso al verificarsi di un infortunio sul lavoro avvenuto in violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, che comporti l'instaurazione di un procedimento penale volto ad accertare le eventuali responsabilità penali in ambito aziendale nei confronti di esponenti della stessa.

Nel caso di procedimento penale di cui sopra, il Pubblico Ministero che conduce le indagini deve procedere all'accertamento della eventuale responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società, con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili:

- Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.

¹ Secondo l' art. 6, comma 2, lett. a) i Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze : individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

	<p>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Prima Edizione</p>
	<p>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>2012</p>


- Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Elaborazione del budget annuale di spesa per la sicurezza.
- Sistema di deleghe di funzioni: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
- Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
- Attività di formazione: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
- Rapporti con i fornitori: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Audit: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare: la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili.
- Gestione dei Disposizione Individuali (DPI).
- Analisi degli infortuni
- Attività di Gestione delle Emergenze

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute sicurezza sul lavoro il CSIM è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dal D.Lgs. 81/2008 al fine di eliminare o, laddove ciò non sia possibile, ridurre i rischi per i lavoratori.

3.1 Organigramma della sicurezza



	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

3.2 Datore di lavoro

Al vertice della struttura organizzativa si trova il Datore di Lavoro , così come inteso dall'art. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/2008: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- Ø Il Datore di lavoro ha la responsabilità di tutte le attività della Società. In particolare provvede a:
- Ø esaminare le esigenze di risorse delle varie unità territoriali e pianificare l'assegnazione di risorse adeguate per le attività di gestione, di esecuzione e di verifica del lavoro;
- Ø promuovere, in accordo con le altre aree societarie, la qualificazione del personale;
- Ø verificare periodicamente il livello di motivazione e consapevolezza del ruolo assegnato al personale;
- Ø definire e riesaminare periodicamente un piano per far fronte ad eventi eccezionali che potrebbero causare ritardi o difficoltà alla normale capacità lavorativa (piano emergenza).

3.2.1 Doveri e compiti del Datore di lavoro

Nell'area di rischio relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori le attività considerate sensibili sono:

- a) effettuare la valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR e dei suoi aggiornamenti;
- b) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

I compiti a) e b) non sono delegabili da parte del Datore di lavoro.

- c) definizione del budget della sicurezza;
- d) controllo delle azioni delegate alle posizioni dirigenziali e RSPP;

Sono altresì da considerarsi sensibili tutte le attività previste dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008.

3.3 Direttore – dirigente

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008).La figura del Direttore agisce con discrezionalità ed ampia autonomia operativa, sulla base di precise responsabilità e deleghe assegnate dal CdA, sia per i compiti di gestione che per tutto quanto attiene la sicurezza dei beni, delle persone e dell'ambiente di lavoro.

3.3.1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro e il dirigente hanno i seguenti obblighi:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
- l) ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.lgs. 81/2008², ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

3.4 Preposti

Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e

² Articolo 19 - Obblighi del preposto, Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori, Articolo 22 - Obblighi dei progettisti, Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, Articolo 24 - Obblighi degli installatori, Articolo 25 - Obblighi del medico competente

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

3.4.1 Obblighi del preposto

Salvo ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono svolgere le attività indicate all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

3.5 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In data 23 novembre 2009 è stato designato quale consulente tecnico esterno coordinatore responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale così come contemplato ai sensi dell'art. 17 comma 1, punto b) del D.Lgs. 81/2008, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il sig. Fulvio Lorenzon

3.5.1 Compiti e doveri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro il RSPP provvede ai compiti indicati all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

3.6 Medico Competente

Colui che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.6.1 Compiti e doveri del medico competente

Il medico competente deve adempiere agli obblighi previsti all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- a) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- b) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- c) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- f) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- g) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- h) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- i) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

3.7 II Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, comprese le funzioni di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente.

3.7.1 Compiti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

	<p>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Prima Edizione</p>
	<p>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>2012</p>

3.8 Addetti Primo Soccorso

Soggetti cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza

3.8.1 Compiti e doveri degli Addetti Primo Soccorso

Gli addetti Primo Soccorso devono:

- a) adempiere correttamente ai propri compiti in materia di primo soccorso;
- b) garantire nell'ambito delle proprie attività le misure concernenti il Primo Soccorso
- c) applicare le procedure specifiche;
- d) rispettare le indicazioni impartite dal Medico Competente;
- e) segnalare correttamente e in modo completo l'evento infortunistico;
- f) impedire o segnalare atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.

3.9 Addetti Emergenza

Soggetti cui sono affidati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

3.9.1 Compiti e doveri degli Addetti Emergenza

Gli Addetti Emergenza devono:

- a) adempiere correttamente ai propri compiti in materia di prevenzione incendi;
- b) garantire nell'ambito delle proprie attività le misure concernenti la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- c) rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile in caso di emergenza;
- d) segnalazione al Responsabile delle Emergenze di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza;
- e) presa d'atto e approfondimento di procedure e manuali per attrezzature, impianti, macchine di sicurezza e altre.

3.10 I lavoratori del CSIM

Ai sensi dell'art. 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 il lavoratore viene definito: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”

Data la tipologia di attività i lavoratori del Consorzio sono distinti nelle seguenti categorie:

1. Impiegato amministrativo

In questa mansione rientrano tutti i dipendenti la cui attività lavorativa consiste nella gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali, in quelli relativi alla gestione del personale, nell'organizzazione dell'attività relativa alla stesura di contratti nella gestione delle attività tecniche, nel ricevimento di chiamate. Altre attività svolte dal personale impiegatizio sono quelle di segreteria generale, archiviazione di pratiche e documenti. Talvolta utilizzano mezzi aziendali (vetture) su piccoli percorsi cittadini.

2. Impiegato tecnico

In questa mansione rientrano tutti i dipendenti la cui attività lavorativa consiste nella gestione degli adempimenti tecnico amministrativi in ufficio e sopralluoghi presso cantieri siti ed immobili di proprietà o in uso al consorzio.

3.10.1 Doveri e compiti di tutti i Lavoratori

Indipendentemente dal tipo di attività svolta, ogni Lavoratore ha l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'Organo di Vigilanza.
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

3.11 Terzi Destinatari

Soggetti che pur essendo esterni rispetto la struttura organizzativa della Società, svolgono attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza del Lavoratori. Essi sono:

- Appaltatori;
- Fornitori;
- Progettisti;
- Installatori.

3.12 Appaltatori

Nella predisposizione dei contratti d'appalto e contratti d'opera è indispensabile che il Consorzio preveda l'inserimento di tutte le clausole che derivano dalle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Ci deve essere uno stretto collegamento tra committente ed appaltatore o fornitore affinché non vengano a crearsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori; sarà, quindi, compito del committente provvedere affinché:

- non si creino interferenze tra diverse attività lavorative, tali da pregiudicare la sicurezza;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza di specifiche disposizioni di sicurezza esistenti nell'ambiente di lavoro;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle caratteristiche degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle strutture, dei prodotti o sostanze presenti;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle specifiche disposizioni per le situazioni di emergenza;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della inesperienza dei lavoratori dell'appaltatore;
- non si creino condizioni di pericolo a causa delle attrezzature di lavoro o prodotti dell'appaltatore.

3.12.1 Doveri e compiti degli appaltatori

- Garantire la propria idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione
- rispettare degli impegni contrattuali;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- applicare le procedure specifiche di riconoscimento e comportamento nei luoghi di lavoro;
- collaborare nella valutazione dei rischi;
- segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.

3.13 Fornitori

Tra i loro compiti:

- rispettare il divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto degli impegni contrattuali;
- applicazione delle procedure specifiche di riconoscimento e comportamento nei luoghi di lavoro;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

- applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro loro spettanti.
- in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

3.14 Progettisti

Tra i loro compiti:

- rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3.15 Installatori

Tra i loro compiti:

- attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

3.16 Poteri di delega

La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 D.Lgs 81/2008:

- ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata per iscritto.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

L'organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti normativamente imposti per l'effettività delle deleghe di funzioni.

3.17 Registrazione delle attività per la sicurezza e relativa organizzazione

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, il CSIM si è strutturato in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. In dettaglio:

- Ø Il Datore di Lavoro, identificato nel Presidente, ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.
- Ø È stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche.

	<p>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Prima Edizione</p>
	<p>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>2012</p>

- Ø È inoltre stato nominato un Medico Competente per l'assolvimento degli obblighi di legge.
- Ø In posizione subordinata svolgono funzioni per la sicurezza, ciascuno per le rispettive competenze, anche i dirigenti ed i preposti .

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

4. PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 Strumenti di prevenzione

Indipendentemente dalla tipologia dell'area di rischio si individuano i seguenti strumenti di prevenzione:

- Identificazione dei rischi e loro valutazione (DVR);
- Identificazione delle misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi siano eliminati o ridotti al minimo;
- Eliminazione al minimo del numero dei lavoratori esposti a rischio;
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione ai rischi specifici;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti;
- Informazione, formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello;
- Approntamento del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) ove necessario;
- Organigramma della sicurezza;
- Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- Procedure generali di sicurezza;
- Procedure generali di emergenza;
- Procedure di primo soccorso;
- Verbalizzazioni degli atti (art. 35 D.Lgs. 81/08);
- Istruzioni operative di sicurezza;
- Istruzioni operative di emergenza e primo soccorso.

Ai fine dell'applicazione delle sopraindicate procedure il CSIM si basa sui seguenti principi:

- a) Devono essere formalmente identificati i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Datore di lavoro, RSPP, Addetti Primo Soccorso, Addetti Emergenze e RLS.
- b) Deve essere nominato il Medico Competente e definiti i flussi informativi in relazione ai rischi connessi alle attività svolte.
- c) I rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di un DVR che, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 contenga:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR deve essere approvato dal Datore di lavoro e dal RSPP. Deve essere custodito presso il sito di riferimento e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche organizzative e produttive che incidono sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

- d) Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori che prevedono:
- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di Emergenza contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza;
 - regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative agli apparecchi antincendio.
- e) Il Medico Competente, predispone la sorveglianza sanitaria in ragione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori al fine di un garantire la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.
- f) deve essere previsto un programma di formazione ed addestramento dei Lavoratori, con particolare riguardo ai neo-assunti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento ai diversi profili di rischio.
- g) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve poter verificare, attraverso il libero accesso alla documentazione aziendale, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e protezione.
- h) Gli impianti, i macchinari e tutte le attrezzature devono essere oggetto di manutenzione programmata.
- i) Nella selezione degli appaltatori e prestatori d'opera devono essere richiesti e valutati i rischi da loro importati nelle aree ove operano, deve essere valutata la loro attività ed i rischi di interferenza con altre attività presenti svolte dai lavoratori del consorzio o da altri lavoratori esterni operanti nelle medesime aree per conto del Consorzio, devono essere richiesti i costi per la sicurezza da loro sostenuti. Tale voce di spesa deve essere indicata nei contratti.
- j) Deve essere predisposto un piano di miglioramento, verificato periodicamente, che porti ad un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori.

4.2 Controllo della parte speciale del Modello relativa alla sicurezza sul lavoro

La prima fase di controllo coinvolge tutti i soggetti che operano in CSIM e prevede:

- L'autocontrollo da parte di ogni singolo lavoratore, i quali devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e le attrezzature di sicurezza e inoltre devono segnalare immediatamente imperfezioni di attrezzature e mezzi nonché eventuali condizioni di pericolo a cui vengono a conoscenza.
- Coinvolgimento diretto e costante dei soggetti che hanno specifici compiti in materia di sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono in

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

materia di:


- vigilanza e monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- elaborazione delle misure preventive richiamate nel DVR;
- elaborazione dei programmi di informazione ed addestramento dei lavoratori.

La seconda fase di controllo è svolta dall'Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dal CSIM a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il sistema di controllo adottato deve essere idoneo a garantire la costante registrazione anche attraverso la redazione di verbali delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza effettua una verifica periodica della funzionalità del Modello adottato dal CSIM con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'OdV riceve una reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

Il sistema di controllo deve garantire il rispetto dei principi contenuti nello schermo seguente, espressamente previsti dalle Linee di Confindustria:



4.3 Audit

Ad integrazione dell'attività di controllo e disposizione ordinariamente svolta da dirigenti e preposti nell'ambito delle reciproche competenze e responsabilità, l'Azienda effettua almeno 2 audit di verifica (comprensivi della Riunione periodica ai sensi dell' art. 35 del D.Lgs. 81/08) da effettuarsi dal RSPP, i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e i preposti per la sicurezza.

Tali audit hanno per oggetto:

- attuazione delle misure di miglioramento, monitoraggio e attuazione (in termini di budget) della sicurezza;
- verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/autorizzazioni/certificazioni presentate e ottenute con la documentazione di supporto;
- comportamenti conformi alle procedure di sicurezza;
- programmazione dell'addestramento e della formazione;
- eventuali lacune da colmare.

Gli audit devono essere formalizzati in un verbale che dovrà essere inviato all' Organismo di Vigilanza.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

5. MODALITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si basa sui seguenti fattori:

∅ **Ruoli e responsabilità definiti:**

- il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato.

∅ **Segregazione dei compiti:**

- le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi attinenti ai processi di lavoro e alla gestione del personale, sono distinte e separate dalla struttura alla quale sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
- qualora venga designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza collaborerà attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

∅ **Attività di controllo:**

- qualora venga designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, potrà accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. Lo stesso Rappresentante potrà accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente visita i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettua a campione sopralluoghi negli altri ambienti;

∅ **Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:**

- Il responsabile del personale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo.

A titolo esemplificativo il Responsabile registra e conserva su supporto cartaceo:

- Gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza (corso sull'emergenza antincendio, corso per addetti al pronto soccorso aziendale,)
- Il manuale d'uso attrezzature
- Verbali della Azienda Sanitaria
- RegISTRAZIONI DEI DPI consegnati

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

6. MAPPATURA DEI RISCHI

Analisi di rischio concernente i reati in materia di sicurezza e di salute			
Processi sensibili	Attività a rischio	Soggetti responsabili	Potenziali cause di reato
Valutazione dei rischi e gestione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> Redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; definizione e gestione del programma delle misure; 	Presidente	<ul style="list-style-type: none"> Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e di protezione anche per assenza di condivisione con le figure previste; incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma;
Elaborazione del Budget della sicurezza e suo aggiornamento	Devono essere stimate le voci di spesa che hanno un impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro come l'acquisto dei DPI e erogazione della formazione	Presidente Direttore generale Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma di adeguamento
Gestione emergenze	<ul style="list-style-type: none"> Redazione, aggiornamento e diffusione del piano di emergenza; nomina e formazione degli addetti all'emergenza; addestramento alle emergenze. 	Presidente Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none"> Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda; mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Analisi di rischio concernente i reati in materia di sicurezza e di salute			
Processi sensibili	Attività a rischio	Soggetti responsabili	Potenziali cause di reato
Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori; Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria. 	Presidente Direttore Generale	Incidente dovuto alla non idoneità del lavoratore alla mansione; malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione.
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> Formazione lavoratori; formazione interinali e stagionali; nuove assunzioni; cambi mansioni 	Presidente Direttore Generale	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative.
Gestione incidenti e infortuni	Registrazione degli incidenti; analisi degli eventi e definizione delle azioni correttive;	Presidente Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none"> Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e di protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni o ne ha causati di lieve entità solo per circostanze casuali;
Contratti di appalto	<ul style="list-style-type: none"> informazioni sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza; vigilanza sull'operato degli appaltatori; valutazione dei rischi per interferenze. 	Direttore generale RUP	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale degli appaltatori; carenza di informazioni agli appaltatori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti; mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori e/o di personale aziendale



Analisi di rischio concernente i reati in materia di sicurezza e di salute			
Processi sensibili	Attività a rischio	Soggetti responsabili	Potenziali cause di reato
Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle specifiche di acquisto; collaudi e/o verifiche di prima installazione; conservazione dei manuali d'uso e manutenzione; gestione della formazione e dell'informazione ai lavoratori. 	<p>Presidente Direttore Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione; assenza o non disponibilità di strumenti assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/ attrezzatura/
Manutenzione -	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature e che possono generare incidenti; esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione 	<p>Presidente Direttore Generale RSPP</p>	<p>Assenza o carenza di attività di manutenzione, di verifica e di controllo</p>
Luoghi di lavoro -	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dello stato dei luoghi di lavoro; controllo dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature ; gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale 	<p>Presidente Direttore Generale RSPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mancata vigilanza sull'idoneità delle strutture e dei luoghi di lavoro; assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate; corruzione/istigazione alla corruzione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Funzioni e poteri dell'OdV in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Anche se l'Organismo di Vigilanza non ricopre un ruolo operativo, in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, in aggiunta a quelli previsti nella parte generale del Modello già adottato ha i seguenti compiti:

- ∅ monitorare sull'adeguatezza del sistema sicurezza adottato;
- ∅ vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il codice etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ∅ esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del sistema per la sicurezza adottato
- ∅ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- ∅ verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
- ∅ valutazione in ordine alla formazione specifica del personale in materia di sicurezza e salute.
- ∅ Verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

7.2 Flussi informativi verso l'OdV in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DI FLUSSO	ARGOMENTO	SOGGETTI COINVOLTI
Comunicazione Periodicità trimestrale	Informativa relativa alle attività di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riportante: <ul style="list-style-type: none"> • ogni variazione che richieda l'aggiornamento del DVR; • criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e di salute e sicurezza dei lavoratori; • ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive in vigore; • statistiche inerenti gli infortuni sul lavoro e le segnalazioni dei dipendenti • eventuali segnalazioni di incoerenze e problemi riscontrati in relazione alle attività appaltate a terzi; • programmazione e attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento ai dipendenti in merito alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro; 	Direttore Generale RSPP Medico Competente
Documento	Verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del DLGS 81/2008	RSPP Medico Competente RLS

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

8. PROTOCOLLI PREVENTIVI

8.1 Protocollo per la stima dei costi della sicurezza nei contratti di forniture o servizi

1. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- D.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

2. Definizioni

appalti pubblici forniture	di	appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D.Lgs. 163/2006);
appalti pubblici servizi	di	appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II del D.Lgs.163/2006 (art. 3 c.10 D.Lgs. 163/2006);
concessione servizi	di	contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D. Lgs.163/2006);
contratto misto		contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D. Lgs. 163/2006);
datore di lavoro		il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo (art 2 lett. b D.Lgs. 81/2008);
datore di lavoro committente		soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
luoghi di lavoro		luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
rischi interferenti	tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
stazioni appaltanti	l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D. L.gs.163/2006.

3. La redazione del DUVRI (documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)

L' art. 26 , c. 3 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante valuti l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI,. Qualora la stazione appaltante valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell'appalto.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e dell'Allegato VIII del D. Lgs.163/2006.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D. Lgs 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Ai sensi del comma 3-bis dell' art. 26 del d.lgs 81/2008 sono escluse dalla predisposizione del DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

4. Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 86 comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006)³, richiede alle stazioni appaltanti che "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture"

Inoltre nel comma 3 ter, si richiede che "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L'art. 87 del D.Lgs. 163/2006, al c. 4 recita: "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza:

- per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex D.Lgs. 81/2008, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art.86 comma 3bis del D.Lgs.163/2006

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

5. Procedura la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture

a) Valutazione interferenze

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

b) Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

c) Ci sono interferenze

Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dal punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008⁴, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.


6. SCHEDA GRAFICA: Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture"

³ così come modificato dall'art.8 della L.123/2007

⁴ già art. 7 D.P.R. 222/2003



	AZIONE	STAZIONE APPALTANTE	IMPRED. COMMITTENTE
1	VALUTARE LE INTERFERENZE Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto	VALUTA INTERFERENZE	
2	DECISIONE A. <u>NON CI SONO INTERFERENZE</u> Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. La procedura si interrompe. B. <u>CI SONO INTERFERENZE</u>	<p>Ci sono interferenze?</p> <p>NO → Non deve redigere il DUVRI. Non deve stimare i costi della sicurezza</p> <p>SI → Redige il DUVRI</p>	
3	PREDISPORRE IL DUVRI , individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.	STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	<p>ATTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicare i costi della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO - Chiedere all'offerente di predisporre l'offerta con indicati i costi relativi alla
4	STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE	Redige la LETTERA di INVITO o il BANDO	
5	REDIGERE LA LETTERA INVITO O IL BANDO Indicare i costi della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Mette a disposizione il DUVRI	
6	METTERE A DISPOSIZIONE IL DUVRI ai fini della formulazione dell'offerta (costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'All. VIII del D.Lgs. 163/2006)	Vaglia l'offerta per la congruità del prezzo offerto	
7	PREDISPORRE L'OFFERTA con indicati i costi relativi alla sicurezza. In particolare l'offerente deve giustificare l'offerta affinché il costo della sicurezza, indicato dallo stesso, sia congruo rispetto l'entità e caratteristiche del servizio o fornitura offerti	<p>Aggiudica l'offerente</p> <p>Affida il contratto</p>	
8	AGGIUDICAZIONE	Informazione, coordinamento, cooperazione	
9	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO		
10	ATTUAZIONE DEL DUVRI		
11	DECISIONE • NO, non ci sono proposte integrative. La procedura si interrompe. • SI, ci sono proposte integrative	<p>Integrare il DUVRI?</p> <p>SI → Integra il DUVRI</p> <p>NO → Esecuzione del servizio o fornitura</p>	<p>ATTENZIONE:</p> <p>Presenta proposte integrative al DUVRI ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza.</p>
12	INTEGRARE IL DUVRI , individuando le misure migliorative. In nessun caso le integrazioni modificano o adeguano i COSTI DELLA SICUREZZA .		

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

8.2 Protocollo per la manutenzione delle attrezzature

1. Riepilogo Normativo - Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

- a) **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) **uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) **zona pericolosa**: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) **lavoratore esposto**: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) **operatore**: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

Riepilogando gli obblighi per tutte le attrezzature riguardano:

- adeguatezza nella scelta e nel mantenimento dell'attrezzatura da impiegare rispetto ai rischi connessi all'uso
- conformità ai requisiti dell'ALLEGATO VI per le attrezzature che comportano un rischio corrispondente
- marcatura CE e relativo libretto d'uso e manutenzione (o in alternativa verifica requisiti ALLEGATO V)
- controllo iniziale e controllo ad ogni rimontaggio
- incarico a operatori informati, formati e addestrati adeguatamente
- controllo periodico documentato per le attrezzature deteriorabili (conservato per 3 anni) secondo indicazioni del fabbricante (se l'attrezzatura è usata fuori sede la registrazione dell'ultimo controllo deve accompagnare l'attrezzatura)
- controllo straordinario documentato per le attrezzature deteriorabili (conservato per 3 anni) a seguito di riparazioni, inattività, ...
- controllo trimestrale per tutte le funi e le catene (punto 3.1.2 Allegato VI)

INOLTRE SE LE ATTREZZATURE APPARTENGONO ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO VII

- denuncia iniziale e verifica ISPESL entro 60 gg (poi in sostituzione Organismo abilitato)
- verifica successiva periodica ISPESL entro 30 gg (poi in sostituzione Organismo abilitato)

ALLEGATO VII

	ATTREZZATURA	INTERVENTO/PERIODICITA'
1.	Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
2.	Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
3.	Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
4.	Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
5.	Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
6.	Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
7.	Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
8.	Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
9.	Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne	Verifica biennale



	ATTREZZATURA	INTERVENTO/PERIODICITA'
10.	Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
11.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
12.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
13.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
14.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
15.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
16.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
17.	Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale
18.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
19.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
20.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
21.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
22.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
23.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale



	ATTREZZATURA	INTERVENTO/PERIODICITA'
24.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 <u>art. 3</u>) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
25.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 <u>art. 3</u>) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
26.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 <u>art. 3</u>) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C	Verifica di integrità: decennale
27.	Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 <u>art. 3</u>) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
28.	Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale



2. ELENCO ATTREZZATURE DI LAVORO IN MANUTENZIONE (da implementare)

	ATTREZZATURA	Matricola/ Modello	Fabbricante	Data di costruzione	Manuale d'uso e manutenzione/Istruzioni del fabbricante	Formazione specialistica degli operatori	Obbligo di verifica periodica di ISPESL ASL o Organismo Abilitato
01					" SI - dove si trova " NO	" SI - effettuata tramite " NO	" SI - rif. Allegato. VII " NO
02							
03							
04							
05							
06							
07							



3. Scheda di Manutenzione delle attrezzature (da implementare)

SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO				
Codice interno:		Descrizione:		
Matricola:		Modello:		
operatori incaricati:				
Data intervento	Manutentore	*Tipo di intervento	Descrizione intervento	Data prossimo intervento
PIANIFICAZIONE INTERVENTI /AVVERTENZE (dedotti da manuale d'uso e manutenzione/istruzione del costruttore)				
Responsabile manutenzione:			Addetto manutenzione (o a chi è affidato l'intervento):	

Tipi di intervento:

P = periodico S = straordinario V = verifica ----- I = controllo interno E = controllo esterno -----
M = mensile 3M = trimestrale 6M = semestrale 12M = annuale 24M = biennale 36M = triennale 60M = quinquennale 120M = decennale

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

9. PROTOCOLLI DA IMPLEMENTARE

9.1 Elaborazione budget annuale di spesa

Descrizione Protocollo	Rischio-reato	Frequenza
Le spese sulla salute e sicurezza sul lavoro sono imputate in un specifico centro di costo.	In fase di realizzazione del budget annuale risultano sottostimate le voci di spesa che hanno un impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro	Annuale

9.2 Informazione/Formazione

Descrizione Protocollo	Rischio-reato	Frequenza
Direttore Generale redige ed approva una procedura per definire le responsabilità e le modalità con cui l'azienda gestisce gli aspetti legati alla formazione e informazione, in ottemperanza alle disposizioni normative ed a specifici obiettivi prestabiliti.	E' possibile che per mancata informazione e formazione (e ove previsto addestramento) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature di lavoro, vengano posti in essere comportamenti errati che compromettano la salute e la sicurezza dei lavoratori.	Annuale

9.4 Controllo delle interferenze negli spazi esterni/interni per attività in appalto

Descrizione Protocollo	Rischio-reato	Frequenza
<p>Il Datore di lavoro, verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore in relazione alle indicazioni fornite dalla norma. In particolare verifica: Per il Contratto d'opera: la idoneità tecnico-professionale del lavoratore deve essere preventivamente documentata anche con l'iscrizione alla CCIAA e eventualmente attraverso l'autocertificazione</p> <p>Per il Contratto d'appalto: l'Impresa appaltatrice provvede a comunicare i dati relativi al personale impiegato, ed invia il Documento di Regolarità Contributiva – DURC – comunicando altresì le proprie Procedure Operative di Sicurezza (POS) per l'attività contrattuale.</p>	In fase operativa l'appaltatore, non avendo i requisiti per lo svolgimento dell'attività, potrebbe operare mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori propri e di quelli che potrebbero interferire con i propri.	Ad ogni appalto

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Descrizione Protocollo	Rischio-reato	Frequenza
Il Datore di lavoro redige il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze con lo scambio di informazioni con l'appaltatore relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.	Le attività dell'appaltatore e quelle del Committente potrebbero prevedere delle interferenze e causare, se non valutate correttamente, degli infortuni	Ad ogni appalto

9.5 Procedura di valutazione dei rischi di interferenza (da implementare)

Questa procedura si applica nel caso in cui vengano affidati dei lavori all'interno delle aree che sono nella piena disponibilità del CSIM, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dello stesso anche se svolto in altre sedi.

1. RESPONSABILITÀ

Figura	Incarichi
Datore di Lavoro/ Dirigente	Identificazione dell'attività e degli operatori, attraverso la stipula di opportuno contratto e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA ⁵ . Nell'ipotesi di contratto verbale o telefonico, assicurano comunque l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio Interferenze con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività. L'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza. A fine sopralluogo viene redatto un verbale congiunto che evidenzia l'attività svolta.
Appaltatore	Fornisce a tutti i propri lavoratori che operano nelle aree di pertinenza del CSIM delle attrezzature dichiarate, dei DPI previsti, della tessera di riconoscimento prevista.
Preposto del Committente	Opera secondo quanto previsto impartendo tutte le indicazioni relative alla sicurezza previste per le attività che verranno svolte nelle aree ove opera la ditta appaltatrice; Segue tutte le indicazioni riportate nel Duvri; In caso di problemi operativi inerenti la sicurezza li segnala al proprio Datore di Lavoro. In particolare evidenzia eventuali situazioni critiche relative alle attività dell'appalto ove appaiono evidenti carenze di sicurezza proprie dell'appaltatore o non valutate nel DUVRI.
Preposto dell'Appaltatore	Opera secondo quanto previsto impartendo tutte le indicazioni relative alla sicurezza previste per le attività che verranno svolte; Segue tutte le indicazioni riportate nel Duvri; In caso di problemi operativi inerenti la sicurezza li segnala al proprio Datore di Lavoro. In caso di incidente, infortunio e/o quasi infortunio, lo segnala al proprio Datore di Lavoro ed al Preposto / Dirigente del Committente.

⁵ Nei casi in cui è prevista tale iscrizione, si ricorda peraltro che la sola iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura non assicura il possesso dei requisiti di idoneità.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Figura	Incarichi
Personale del Committente	Segue le istruzioni ricevute dal preposto e le procedure di sicurezza operative specifiche per le attività da svolgere Utilizza di DPI previsti le istruzioni ricevute dal preposto
Personale dell'Appaltatore	Segue le istruzioni ricevute dal preposto e le procedure di sicurezza operative specifiche per le attività da svolgere Utilizza di DPI previsti le istruzioni ricevute dal preposto Espone il tesserino di riconoscimento ricevuto dal datore di Lavoro

2. ATTIVITÀ

Il Datore di Lavoro o il Dirigente incaricato di CSIM assicura che ai lavoratori esterni siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare,
- misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda,
- mediante compilazione del Documento contenente la Valutazione dei Rischi di Interferenze - DUVRI – anche con il personale della Università, utilizzando il modello Coordinamento Rischi di Interferenza.

Nel caso in cui l'attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi previste dalla normativa cantieri Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, il Datore di Lavoro provvede alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza di progetto e di esecuzione, ed assicura l'applicazione della Procedura di Cantiere specifica.

I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione assicurando l'aggiornamento dei modelli relativi ai "Rischi interferenza".

3. ANALISI DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro in relazione alle attività a cui si applica la presente procedura procede, in collaborazione col le figure aziendali preposte e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), alla verifica dei rischi di interferenza esistenti negli ambienti interessati all'attività appaltata, come risultanti dal Documento di Valutazione dei Rischi vigente e dallo scambio di informazioni con l'Appaltatore con il supporto del crono programma.

4. RIUNIONE PRELIMINARE ART. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Datore di lavoro convoca una riunione dei SPP coinvolti per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.

Alla riunione sono presenti, oltre all' SPP:

- Datore di Lavoro o suo delegato.
- Tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati alle specifiche attività.

Nella riunione vengono definite le misure da adottare per evitare o ridurre i rischi associati alla mansione dei lavoratori, se del caso anche modificando temporaneamente le condizioni e l'orario di lavoro.

Al Verbale della Riunione viene allegato il documento contenente le misure adottate che sarà divulgato a tutti i soggetti interessati.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

5. VALUTAZIONI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI

- Contratto d'opera
La idoneità tecnico-professionale del lavoratore deve essere preventivamente documentata anche con l'iscrizione alla CCIAA e eventualmente attraverso l'autocertificazione
- Contratto d'appalto
L'Impresa appaltatrice provvede a comunicare i dati relativi al personale impiegato, ed invia il Documento di Regolarità Contributiva – DURC – comunicando altresì le proprie Procedure Operative di Sicurezza (POS) per l'attività contrattuale.
- Contratto di somministrazione
Il contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Agenzia prevede l'attività da svolgere, la verifica da parte dell'Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro di cui all'All. 4.

6. ARCHIVIAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Tutte le registrazioni sono archiviate a cura del responsabile dell'Ufficio Personale

7. NOTA

Si possono individuare 4 modelli DUVRI:

Contratti d'opera	Contratti d'appalto
Senza rischio interferenze	Senza rischio interferenze
Con rischio interferenze	Con rischio interferenze



9.6 Modello di DUVRI (da implementare)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE TRA IMPRESE (D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell' Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008

**Consorzio per lo sviluppo
industriale del comune di
Monfalcone**

Via Bologna, - Monfalcone

Data documento: xx/xx/201x

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

INDICE

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	47
2.	OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO	47
3.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE	47
	Individuazione dei fattori di rischio del committente e dell'appaltatore	48
	Individuazione delle interferenze	48
4.	DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE	49
	Descrizione del ciclo produttivo nella sede dell'appalto	49
	Macchine/Attrezzature utilizzate nell'area oggetto dell'appalto	49
	Tipologie di prodotti/sostanze utilizzate	50
5.	ATTIVITÀ IN APPALTO	50
	Dati appaltatore	50
	Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto	50
	Descrizione delle attività svolte	50
	Tipologia di macchine/attrezzature usate	51
	Tipologia di prodotti/sostanze usate	51
6.	PERICOLI RIFERIBILI ALL'AREA DI LAVORO (COMMITTENTE)	51
	Pericoli derivanti da elementi strutturali	51
	Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine	51
	Pericoli per la salute	52
	Pericoli di incendio/esplosione	52
7.	PERICOLI GENERATI DALL'APPALTATORE	53
	Pericoli derivanti da elementi strutturali	53
	Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine	53
	Pericoli per la salute	53
	Pericoli di incendio/esplosione	54
8.	VALUTAZIONE DEI RISCHI	54
	Organizzazione dell'attività e zone/attività interessate da possibili interferenze	54
	Rischi residui	55
	Valutazione rischi residui	56
	Metodologia	56
	Misure adottate	58
9.	NOTIZIE E INFORMAZIONI FORNITE ALL'APPALTATORE	59
	Zone di parcheggio	59
	Aree di deposito materiali	59
	Punti di alimentazione elettrica e pneumatica	59
	Ubicazione servizi igienici	59
	Procedure di emergenza adottate	59
10.	DICHIARAZIONI FINALI	60

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in base alla quale è necessario redigere la presente valutazione dopo l'avvenuta analisi, è la seguente:
- D. Lgs. 09-04-2008, n. 81 e succ. mod. ed int. - "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro";

OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

L'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi derivanti dalle attività in appalto o contratto d'opera. In particolare esso prevede che:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

- a) verifichi, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. **Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.** Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio, così come prevista dal D. Lgs. 81/2008, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima dell'esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che prevedono:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- la valutazione dei rischi residui connessi con le situazioni individuate.

Nel presente documento si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

Rischio residuo: rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

Valutazione del rischio: procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Individuazione dei fattori di rischio del committente e dell'appaltatore

Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei fattori di rischio attribuibili al committente, cioè inerenti ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l'area oggetto dei lavori in appalto (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo assente).

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- § Pericoli derivanti da elementi strutturali;
- § Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
- § Pericoli per la salute;
- § Pericoli di incendio/esplosione;
- § Altri pericoli eventuali.

Segue l'individuazione dei fattori di rischio originati dalle attività dell'Appaltatore con ricadute sul personale appartenente al Committente (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo assente).

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- § Pericoli riferibili ad elementi strutturali;
- § Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
- § Pericoli per la salute;
- § Pericoli di incendio/esplosione;
- § Altri pericoli eventuali.

Individuazione delle interferenze

E' la parte nodale del presente documento di valutazione, ove si individua se e come il personale del committente e quello dell'appaltatore possano causare reciprocamente situazioni di rischio.

Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilità di accadimento e l'entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti più opportuni.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Sede Operativa luogo dell'appalto	
Telefono	
Fax	
P.IVA	
Datore di Lavoro	
RSPP	
Medico Competente	
Referente in loco	

Descrizione del ciclo produttivo nella sede dell'appalto

I luoghi di lavoro dell'ente committente nei quali si svolgono le lavorazioni oggetto dell'appalto sono costituiti da LLLLLLLL, per cui il personale presente svolge mansioni di:

Macchine/Attrezzature utilizzate nell'area oggetto dell'appalto

Nella zona oggetto dell'appalto sono presenti KKKKK, vengono/non vengono utilizzate apparecchiature operative aziendali.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Tipologie di prodotti/sostanze utilizzate

Vengono/non vengono manipolate sostanze o prodotti di processo, prodotti pericolosi.
Viene/Non viene fatto uso di sostanze tossiche.

ATTIVITÀ IN APPALTO

Dati esecutore

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Sedi Operative	
P.IVA	
Num. Reg. Imprese CCIAA	
Datore di Lavoro	
RSPP	
RLS	
Telefono	
A.S.S.	
Persone autorizzate allo svolgimento del lavoro	

Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto:	
Area interessata dai lavori:	
Durata:	
Orario di lavoro:	
Num. lavoratori impiegati:	

Descrizione delle attività svolte

L'appalto ha per oggetto il "TTTTTTTTTTTTTTTT".

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Tipologia di macchine/attrezzature usate

Verrà usata un'apparecchiatura di misura di proprietà del appaltatore.

Tipologia di prodotti/sostanze usate

Non vengono utilizzati prodotti di processo, sostanze per la pulizia dei locali e degli apparecchi. Non viene fatto uso di sostanze pericolose.

PERICOLI RIFERIBILI ALL'AREA DI LAVORO (COMMITTENTE)

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)		x	
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)		x	
Superfici ad alta temperatura		x	
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso		x	
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)		x	
Spazi ristretti		x	
Caduta oggetti/materiali dall'alto		x	
Microclima (temperatura, umidità, ventilazione particolari)		x	
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)		x	

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione		x	
Impianti ed apparecchiature a gas in pressione (tubazioni, ecc.)		x	
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc.)		x	
Impianti automatici in funzione		x	
Macchine con organi in movimento		x	
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)		x	
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (carroponte, gru, ecc.)		x	
Mezzi di trasporto in movimento (automezzi, carrelli, ecc.)		x	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Pericoli per la salute

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)		x	
Agenti chimici aerodispersi (aerosol)		x	
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		x	
Agenti cancerogeni, mutageni		x	
Agenti biologici		x	
Rumore		x	
Vibrazioni meccaniche		x	
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)		x	
Fonti di emissione di campi elettromagnetici		x	
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette		x	
Fonti di emissione di raggi infrarossi		x	

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Materiali combustibili		x	
Sostanze infiammabili		x	
Materiali o sostanze esplosive		x	
Presenza fiamme libere		x	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

PERICOLI GENERATI DALL'APPALTATORE

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)		x	
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)		x	
Caduta oggetti/materiali dall'alto		x	
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)		x	
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso		x	
Impedimento lungo i percorsi di transito		x	

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Utilizzo apparecchiature elettriche		x	
Utilizzo apparecchiature a gas		x	
Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)		x	
Utilizzo ponteggi, scale portatili		x	
Utilizzo macchine con organi in movimento		x	
Proiezione di oggetti (fluidi)		x	
Impiego mezzi di sollevamento (piattaforme, sollevatori, ecc.)		x	
Impiego mezzi di trasporto (automezzi, carrelli, ecc.)		x	

Pericoli per la salute

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)		x	
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)		x	
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		x	
Impiego agenti cancerogeni, mutageni		x	
Impiego agenti biologici		x	
Emissione rumore		x	
Origine vibrazioni meccaniche		x	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Emissione radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)		x	
Emissione campi elettromagnetici		x	
Emissione radiazioni ultraviolette		x	
Emissione raggi infrarossi		x	

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego materiali combustibili		x	
Impiego sostanze infiammabili		x	
Impiego materiali o sostanze esplosive		x	
Impiego fiamme libere		x	

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per la valutazione dei rischi il Committente ha provveduto come segue:

- è stato condotto un sopralluogo congiunto tra i referenti dell'Azienda Committente e dell'Impresa Appaltatrice presso le zone interessate dai lavori in appalto.
- sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature, impianti, ecc.;
- sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall'analisi dei rischi l'Azienda Committente ha predisposto un riesame generale della situazione aziendale del sistema sicurezza e salute come di seguito indicato:

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il rischio ed il conseguente danno;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione dei rischi.

Organizzazione dell'attività e zone/attività interessate da possibili interferenze (barrare solo le caselle corrispondenti alla situazione presente)

£ In seguito ad una organizzazione preliminare delle attività da svolgersi, sono stati concordati orari e percorsi in cui non è presente personale nell'area oggetto dei lavori pertanto non si rilevano interferenze.

£ L'attività da svolgersi è stata organizzata in modo che presso le zone interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e dal transito di persone non vi siano interferenze di alcun tipo tra il personale dell'Azienda Committente e quello dell'Impresa Appaltatrice.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

£ In base all'indagine condotta si sono individuate le seguenti zone in cui si possono creare possibili interferenze:

- £ Area esterna
- £ Tutto l'edificio
- £ Area Uffici
- £ Stabilimento
- £ Area attrezzaggio matrici
- £ Officina
- £ Magazzino
- £ Area vecchi uffici - archivi
- £ Servizi/Spogliatoi
- £ Mensa

Rischi residui

In base all'indagine condotta, nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti rischi residui:

- £ Scivolamento, inciampamento, urti con fra persone
- £ Contatto con elementi pericolosi
- £ Caduta verso il basso
- £ Caduta oggetti dall'alto
- £ Contatto con elementi in tensione elettrica
- £ Contatto con elementi in temperatura
- £ Proiezione materiali
- £ Coinvolgimento in organi meccanici
- £ Investimento da mezzi in manovra
- £ Esposizione a sostanze chimiche pericolose
- £ Esposizione a sostanze cancerogene
- £ Esposizione a polveri, fumi, vapori pericolosi
- £ Esposizione a rumore
- £ Esposizione a campi elettromagnetici
- £ Esposizione a radiazioni luminose
- £ Incendio/esplosione
- £ Altro

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Valutazione rischi residui

Metodologia

Al fine di determinare sotto l'aspetto quantitativo l'entità del rischio generato dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, si procede, per ogni pericolo esistente, valutato nel contesto lavorativo specifico di ogni lavorazione, reparto e mansione, alla attribuzione di indici relativi alla probabilità che il danno si verifichi e alla gravità del possibile danno.

Per la quantificazione del rischio finalizzata alla definizione di priorità di intervento si fa riferimento alla formula per i rischi graduati, ovvero:

$$R = P \times D$$

Probabilità che si verifichi l'infortunio P

Livello	Criterio di classificazione	Valore
Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> ü La situazione rilevata può provocare un danno in seguito alla concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti ü Non sono noti episodi già verificatisi ü Il verificarsi di un danno susciterebbe incredulità 	1
Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> ü La situazione rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi ü Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi ü Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 	2
Probabile	<ul style="list-style-type: none"> ü La situazione rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto ü E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno previsto ü Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda 	3
Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> ü Esiste una correlazione diretta tra la situazione rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori (non rispetto precetti normativi) ü Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili ü Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda 	4

Entità del danno (magnitudo) D

Livello	Criterio di classificazione	Valore
Lieve	<ul style="list-style-type: none"> ü Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ü Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 	1
Medio	<ul style="list-style-type: none"> ü Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ü Esposizione cronica con effetti reversibili. 	2
Grave	<ul style="list-style-type: none"> ü Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ü Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 	3
Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> ü Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ü Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 	4

	<p>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Prima Edizione</p>
	<p>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>2012</p>

Attività e pericoli interferenziali generati dal committente	Attività e pericoli interferenziale generati dall'impresa esecutrice	P	D	R	Misure per la riduzione dei rischi	Costi sicurezza
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE						
	<p>Analisi dell'impianto elettrico finalizzato alla valutazione di problemi di rifasamento. Pericolo di folgorazione</p>	1	4	4	<p>La ditta committente non interviene nell'attività di misura affidata al committente. L'esecutore non deve operare con impianto in tensione, come specificato nel POS fornito dal committente. L'attività deve essere svolta da personale competente e opportunamente formato. Il personale della ditta committente sarà presente durante tutte le attività di misura per fornire supporto logistico e/o intervenire qualora dovessero verificarsi delle emergenze. Qualsiasi utilizzo degli impianti diverso da quello previsto deve essere preventivamente concordato con l'appaltante.</p>	
INVESTIMENTO DA MEZZI IN MANOVRA						
<p>Può concretizzarsi il pericolo che i lavoratori vengano investiti durante attività svolte o il transito nell'area esterna</p>	<p>Può concretizzarsi il pericolo che i lavoratori vengano investiti durante attività svolte o il transito nell'area esterna</p>	1	4	4	<p>L'esecutore, dopo essere stato identificato alla reception ed autorizzato all'ingresso, entra con i propri mezzi nelle pertinenze aziendali accedendovi dall'ingresso fornitori. Su indicazioni dell'addetto del committente incaricato di controllare l'attività appaltata, parcheggerà il mezzo presso</p>	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2012

Attività e pericoli interferenziali generati dal committente	Attività e pericoli interferenziale generati dall'impresa esecutrice	P	D	R	Misure per la riduzione dei rischi	Costi sicurezza
					l'ingresso "Vecchi uffici – Archivio", posto nelle immediate vicinanze della cabina elettrica, e accederà nello stabilimento dalla porta che gli verrà indicata. Seguendo un breve corridoio accederà alla cabina. Terminata l'attività seguirà la medesima via per uscire dalle pertinenze aziendali: l'addetto incaricato provvederà per effettuare l'apertura del cancello.	
INVESTIMENTO DA MEZZI IN MANOVRA						
Può concretizzarsi il pericolo che i lavoratori vengano investiti durante il transito nell'area dello stabilimento		2	1	2	I lavoratori della ditta esecutrice potranno avere accesso ai servizi dello stabilimento locati in ambienti contigui alla cabina elettrica. I lavoratori della ditta esecutrice non sono autorizzati a transitare in altri ambienti fatti salvi quelli che permettono l'accesso ai servizi igienici	

Misure adottate

Saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i rischi residui non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso la struttura.

Il personale dell'Azienda Committente e dell'Impresa Esecutrice verrà adeguatamente informato e formato in merito agli interventi di sicurezza concordati ed adottati.

I preposti dell'Azienda Committente e dell'Impresa Esecutrice provvederanno, ognuno per le attività di propria competenza, a verificare il rispetto degli interventi di sicurezza concordati ed adottati.

L'Azienda Committente e l'Impresa Esecutrice si impegnano a rivedere la presente valutazione dei rischi qualora subentrino variazioni che ne modifichino il contenuto.

	<p>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Prima Edizione</p>
	<p>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>2012</p>

NOTIZIE E INFORMAZIONI FORNITE ALL'ESECUTORE

Zone di parcheggio:

Aree di deposito materiali: non identificato in quanto non necessario

Punti di alimentazione elettrica: indicati dagli addetti della ditta Committente

Ubicazione servizi igienici: nei locali contigui alla cabina elettrica

Procedure di emergenza adottate: quelle previste dal Piano di Emergenza

- Durante il sopralluogo congiunto tra l'Azienda Committente e L'impresa appaltatrice si è provveduto ad individuare le zone con pericolo di incendio, l'ubicazione dei presidi antincendio, i percorsi di esodo, il punto di raccolta.
- Il personale dell'Impresa Appaltatrice operante presso la struttura, in caso di emergenza, si atterrà alle istruzioni impartite dal referente dell'Azienda Committente presente presso la sede oggetto dei lavori, ovvero alle indicazioni fornite dal personale incaricato della Gestione delle Emergenze.



DICHIARAZIONI FINALI

Il datore di lavoro dell'Azienda Committente dichiara che il presente documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze tra imprese è frutto di una sua valutazione dell'azienda e delle informazioni ricevute dall'Impresa Esecutrice.

Inoltre dichiara di avere disposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione delle misure di intervento, per i fini stabiliti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in seguito all'effettuazione di un sopralluogo congiunto delle zone interessate dai lavori in appalto tra l'Azienda Committente e l'Impresa Appaltatrice.

DATORE DI LAVORO AZIENDA COMMITTENTE


Data _____

Firma _____

DATORE DI LAVORO IMPRESA ESECUTRICE

Data _____

Firma _____



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE (C.S.I.M.)



Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale D

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Parte Speciale	CDA	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

Sommario

1.	PARTE SPECIALE D.....	3
1.1	Premessa.....	3
2.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	4
2.1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	4
2.2	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quarter c.p.).....	4
2.3	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	4
2.4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	5
2.5	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	5
2.6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) ..	5
2.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	5
2.8	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	6
2.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	6
2.10	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	6
2.11	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	6
3.	MAPPATURA DEI RISCHI	7
3.1	Introduzione	7
3.2	Definizioni.....	7
3.3	Attività a rischio o sensibili.....	8
3.4	Analisi dei trattamenti informatici eseguiti dal CSIM	9
4.	PROCEDURE PREVENTIVE ADOTTATE DAL CSIM	10
4.1	Sistema di autenticazione e autorizzazione.....	10
4.2	Procedure di salvataggio e di continuità	10
4.3	Conservazione e sostituzione dei supporti	10
4.4	Protezione antivirus	10
4.5	Aggiornamento dei software.....	10
4.6	Formazione del Personale	11
4.7	Documento Programmatico sulla Sicurezza	11
5.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	12
6.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

1. PARTE SPECIALE D

1.1 Premessa

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'**articolo 24 bis**, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**".

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da cento a cinquecento quote), sia interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare la norma in esame stabilisce che:

- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D.Lgs. 231/2001.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D.Lgs. 231/2001.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 231/2001.

Nei paragrafi seguenti vengono analizzate le fattispecie delittuose previste dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

2.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater

2.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

2.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

2.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

2.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.10 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

2.11 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

3. MAPPATURA DEI RISCHI

3.1 Introduzione

La presente parte ha l'obiettivo di illustrare i criteri, le responsabilità e le norme comportamentali a cui tutti i Destinatari del Modello Organizzativo adottato dal Consorzio devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, per evitare la commissione dei reati previsti dall'art. 24 bis del D.lgs 231/2001 ed agire nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e tracciabilità delle attività svolte.

Nello specifico, il presente Allegato ha lo scopo di:

1. definire le procedure che tutti i Destinatari del CSIM devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni contenute nei documenti del Modello 231;
2. supportare l'Organismo di Vigilanza nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3.2 Definizioni

- Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password).
- Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.
- Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
- Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
- Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.
- Piano di Sicurezza: documento che definisce un insieme di attività coordinate che devono essere intraprese per implementare la politica di sicurezza del sistema.
- Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.
- Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali.
- Spamming: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

- Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

3.3 Attività a rischio o sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose previste dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- tutte le attività svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione,
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

3.4 Analisi dei trattamenti informatici eseguiti dal CSIM

Attività svolta	Soggetti coinvolti	Funzioni responsabili	I ipotesi di reato
Gestione Corrispondenza in entrata e in uscita	Aziende Soggetti pubblici e privati	Ufficio Direzione/ Amministrativo	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quarter c.p.)- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)-Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)modificare un documento informatico ad interesse o vantaggio della Società.</p> <p>Modalità di commissione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti si procurano codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per il Consorzio. - Soggetti si procurano codici di accesso di sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e procurare un interesse o vantaggio alla Società - Soggetti che si introducono nel sistema informatico della società per effettuare operazioni che portino un interesse o vantaggio per la società (diminuzione del credito dei clienti,maggiorazione dei costi, falsificazione fatture).
Gestione fiscale ed economica	Clienti e fornitori	Ufficio Direzione/ Amministrativo	
Gestione del personale	Dipendenti	Ufficio Direzione/ Amministrativo	
Gestione Curriculum vitae, richieste di assunzione o di inizio rapporto contrattuale	Soggetti privati	Ufficio Direzione /Amministrativo	
Gestione aziende insediate nelle aree industriali	Aziende insediate	Ufficio Direzione /Amministrativo	
Gestione clienti e fornitori	Clienti e fornitori	Ufficio Direzione /Amministrativo	

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

4. PROCEDURE PREVENTIVE ADOTTATE DAL CSIM

4.1 Sistema di autenticazione e autorizzazione

L'accesso in rete è subordinato ad una procedura obbligatoria di login con impiego di password personale a seguito della quale l'utente viene autenticato dal controllore del Dominio (PDC).

Agli utenti corrispondono password non conosciute neanche all'amministratore di sistema. Gli utenti sono organizzati in gruppi rispetto ai quali sono definiti il livello e la tipologia di risorse a cui possono accedere attraverso determinati profili.

Detti profili possono essere attivati, modificati, revocati dall'amministratore del sistema su precisa indicazione dell'Ente.

Sono state impartite adeguate disposizioni agli utenti in merito all'utilizzo delle password ed ai criteri legati alla sicurezza delle stesse.

A tal fine va chiarito che proprio la definizione di utenti, gruppi ed abilitazioni sulle diverse condivisioni consentono un alto livello di sicurezza sui server, garantendo che un utente appartenente ad un gruppo diverso non potrà mai vedere od alterare dati su di una condivisione che non gli spetta.

4.2 Procedure di salvataggio e di continuità

I dati memorizzati su server sono soggetti a backup settimanale completo e giornaliero incrementale su base storica mensile consentendo quindi un recupero degli stessi fino a 5 settimane lavorative precedenti un possibile incidente. Anche il sistem-status è soggetto a backup su base settimanale. Il server è dotato di sistema di dischi ridondanti hot-swap configurati RAID 5 a garanzia della continuità di servizio in caso di guasto di uno di essi. Il server è supportato da sistema di alimentazione ridondante e da connessione di rete su doppia scheda per funzionalità di load-balancing e di failover.

4.3 Conservazione e sostituzione dei supporti

Le procedure di backup vengono eseguite giornalmente su dispositivo di rete NAS indipendente. Periodicamente viene eseguita una verifica a campione dei backup effettuati o comunque, in caso di malfunzionamento, viene effettuata una verifica sistematica delle registrazioni.

4.4 Protezione antivirus

Sia il server che tutte le postazioni client sono dotate di sistema antivirus. L'aggiornamento delle impronte virali viene fatto in maniera sistematica di norma con periodicità quotidiana ma, in momenti particolari, anche più volte nell'arco delle 24 ore.

La rete locale è dotata di protezione perimetrale in quanto collegata alla rete internet per mezzo di un firewall e di un modem-router ADSL.

4.5 Aggiornamento dei software

Tutti i software di impiego generale e condiviso (antivirus, browser internet, proxy, office automation, ecc.) vengono costantemente aggiornati appena disponibili patch scaricabili dai relativi siti. Particolare riguardo è dedicato alle "security patch" legate ai programmi di navigazione o comunque relazionati al mondo internet.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

4.6 Formazione del Personale

Sono previsti incontri formativi di aggiornamento per il personale incaricato con professionisti in merito sia alle tematiche giuridico che tecniche, sulle problematiche inerenti al trattamento dei dati, per informarli ed aggiornarli dei rischi che incombono sul trattamento, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle responsabilità che ne derivano e sulle modalità per aggiornarsi alle misure minime adottate dal titolare.

I dipendenti, neo assunti, o in caso di cambiamento di mansioni, effettueranno degli incontri formativi sulle modalità di trattamento dei dati e del relativo protocollo di sicurezza con i responsabili di Servizio e con il consulente informatico. Analoghi interventi formativi sono previsti in caso di introduzione di nuovi strumenti per il trattamento dei dati.

4.7 Documento Programmatico sulla Sicurezza

È prevista l'aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). In questo documento sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati. In particolare:

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- Sicurezza fisica

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

- E' vietato connettere ai sistemi informatici del CSIM personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete informatica
- è vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico della società o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici della Società o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne esterne al CSIM, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

IL CSIM si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:


- 1) informare adeguatamente i Dipendenti dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche;
- 3) informare i Dipendenti della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- 4) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 5) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 6) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 7) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Prima Edizione
	REATI INFORMATICI	2012


6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis. L'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE (C.S.I.M.)



Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale E

REATI AMBIENTALI

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Parte Speciale E		



Sommario

1.	I REATI AMBIENTALI	3
1.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	4
1.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis)	5
1.3	D.Lgs 152 /2006 - Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)	5
1.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152 /2006 Art. 256 commi 1, 3, 6)	6
1.5	Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)	6
1.6	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152 /2006 Art. 258 comma 4)	6
1.7	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152 /2006 Art. 259 comma 1)	7
1.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)	7
1.9	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)	7
1.10	D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)	7
1.11	Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150	7
1.12	Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	8
1.13	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.- Art. 3. comma 6 Legge 549/1993	8
1.14	Inquinamento doloso Art. 8 D.Lgs 202/2007	9
1.15	Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007	9
2.	MAPPATURA DEI RISCHI	10
2.1	Ruoli e responsabilità in materia ambientale	10
2.3	Matrice delle responsabilità	13
2.4	Attività di rilevanza ambientale	14
3.	GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA RILEVANTI PER IL DLGS 231/2001	18
4.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	29



1. I REATI AMBIENTALI

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies:

"Art. 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.



3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231"

1.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui



l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

1.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

1.3 D.Lgs 152 /2006 - Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.



1.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152 /2006 Art. 256 commi 1, 3, 6)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1.5 Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152 /2006 Art. 258 comma 4)

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.



1.7 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152 /2006 Art. 259 comma 1)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

1.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

1.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

1.10 D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5– (Sanzioni)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.11 Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. medesimo e succ. mod.:



a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a due anni e dell'ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da Lit. 3 milioni a lire 18 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

1.12 Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

1.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.- Art. 3. comma 6 Legge 549/1993

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il



Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.14 Inquinamento doloso Art. 8 D.Lgs 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1.15 Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.



2. MAPPATURA DEI RISCHI

2.1 Ruoli e responsabilità in materia ambientale

Ruoli e responsabilità in materia ambientale	
PRESIDENTE (P) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)	Hanno la responsabilità di approvare i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">- Politica ambientale di CSIM;- Budget previsionale di gestione.- Proposta di Programma triennale di attività e di promozione industriale;- proposta di Programma dei lavori pubblici.
DIRETTORE GENERALE (DG)	Il Direttore Generale è responsabile: <ul style="list-style-type: none">- della definizione della Politica Ambientale di CSIM e della sua conformità alla norma ISO 14001 ed al- Regolamento CE 761/2001, verificandone l'adeguatezza alla situazione ambientale dell'organizzazione;- della definizione delle responsabilità e delle autorità necessarie per attuare il SGA;- dell'individuazione e della messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare e mantenere attivo ed efficace il SGA ed i relativi programmi; le risorse comprendono competenze, risorse umane, risorse finanziarie e risorse tecnologiche;- dell'approvazione del Manuale del SGA;- della definizione degli obiettivi, traguardi e programma ambientale;- rispondere alle richieste provenienti dalle parti interessate esterne, ai reclami di natura ambientale e a verbali degli Enti di controllo;- della gestione delle riunioni di Riesame della Direzione;- di acquisire ed aggiornare le autorizzazioni previste dalla normativa applicabile all'organizzazione; , in collaborazione con le funzioni competenti;- di definire e riesaminare periodicamente le competenze richieste al personale con particolare riferimento a quello che svolge attività che possono provocare impatti significativi sull'ambiente;- di assicurare il bagaglio formativo del personale e di formulare il piano di formazione, assicurandosi che il grado di formazione sia proporzionale alle responsabilità ambientali degli addetti.
SEGRETERIA di DIREZIONE (SegD)	La Segreteria di Direzione collabora con il Direttore Generale per lo svolgimento di tutti i suoi compiti



Ruoli e responsabilità in materia ambientale	
RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RSGA)	<p>E' responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'identificazione delle attività svolte dall'organizzazione, dell'analisi degli aspetti ambientali correlabili, e degli impatti ambientali indotti; dell'aggiornamento e approvazione della valutazione degli aspetti ambientali;- della predisposizione ed approvazione della documentazione del SGA e della relativa distribuzione;- dell'individuazione, acquisizione ed analisi della legislazione ambientale applicabile all'organizzazione;- dell'adeguamento della documentazione del SGA ai cambiamenti legislativi, autorizzativi, organizzativi, etc;- dell'archiviazione della documentazione tecnica, legale e sistemica correlata al SGA;- della raccolta dei dati ambientali e del calcolo degli indicatori ambientali;- dell'analisi dell'andamento degli indicatori di performance ambientale;- della pianificazione degli audit e del miglioramento dell'attività di audit;- della gestione delle non conformità e delle relative azioni correttive e preventive. <p>- Collabora inoltre con DG nel definire gli obiettivi di miglioramento.</p>
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	<p>Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nell'ambito della sua attività così come definita dalla normativa vigente, è responsabile dell'individuazione e della gestione delle emergenze ambientali</p>
RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE (RRE)	<p>E' responsabile di curare la comunicazione con l'esterno, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- esamina le richieste ed i reclami provenienti dalle parti interessate e collabora con DG per fornire le relative risposte;- individua le forme ed i modi di volta in volta più efficaci per la diffusione alle parti interessate dei documenti relativi alla gestione ambientale di CSIM (Politica ambientale, Programma di Gestione Ambientale, Dichiarazione Ambientale, accordi e convenzioni stipulati, impegni assunti, ...);- organizza iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione delle aziende insediate;- è responsabile dell'aggiornamento delle informazioni ambientali relative alle aziende insediate;
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (RA)	<p>E' responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'organizzazione e gestione del Protocollo;- della valutazione e qualificazione dei fornitori di prodotti e servizi a valenza ambientale, ad eccezione degli appaltatori esterni che svolgono attività di manutenzione o opere pubbliche.- del monitoraggio dei consumi di risorse.
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE LAVORI (RPL)	<p>E' responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- di assicurare che le operazioni di manutenzione siano condotte in conformità a quanto stabilito dal SGA;- di valutare e qualificare gli appaltatori esterni che operano per conto di CSIM;- di predisporre ed emettere capitolati di appalto ed ordini di acquisto ai fornitori, assicurando la definizione- delle specifiche ambientali, ove necessarie.
RESPONSABILE PROGETTAZIONE (RProg)	<p>E' responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- di assicurare che la progettazione e la realizzazione delle opere siano condotte in conformità a quanto stabilito dal SGA.



Ruoli e responsabilità in materia ambientale

RESPONSABILE PATRIMONIO (RPat)	E' responsabile di assicurare che le seguenti attività siano svolte in conformità a quanto previsto dal SGA: <ul style="list-style-type: none">- espropriazione di nuove aree;- assegnazione di aree ed immobili;- gestione delle reti fognarie di competenza del CSIM;- rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete fognaria CSIM;- acquisizione di nuove aree ed immobili.
UFFICIO PROTOCOLLO (Prot)	L'ufficio protocollo si occupa di: <ul style="list-style-type: none">- ricevere, registrare, archiviare e trasmettere alle funzioni interessate le comunicazioni provenienti dall'esterno;- registrare ed archiviare tutte le comunicazioni in uscita da CSIM.
GESTIONE AMMINISTRATIVA RIFIUTI (GAR)	E' responsabile della gestione amministrativa dei rifiuti prodotti da CSIM secondo quanto previsto dal Sistema di gestione Ambientale.
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORI (UProg)	Collabora con RPL nello svolgimento dei suoi compiti.
UFFICIO PATRIMONIO (UPat)	Collabora con Rpat nello svolgimento dei suoi compiti.



2.3 Matrice delle responsabilità

Riferimento ai punti della norma ISO14001	DG	RSGA	RSPP	SegD	RRE	RA	RPL	RPat	Prot	GAR	UProg	UPat
Politica Ambientale	R											
Aspetti ambientali		R										
Prescrizioni legali e altre prescrizioni	R	R		C			C	C				
Obiettivi, traguardi e programma ambientale	R	C		C	C							
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	R											
Competenza, formazione e consapevolezza	R	C					C	C				
Comunicazione	R	C			R	C			C			
Documentazione		R										
Controllo dei documenti		R										
Controllo operativo		R				C	C	C		C		
Preparazione alle emergenze e risposta			R				C					
Sorveglianza e misurazioni		R			C	C	C	C		C	C	
Valutazione del rispetto delle prescrizioni		R										
Non conformità, azioni correttive e preventive		R										
Registrazioni		R										
Audit interno		R										
Riesame della Direzione	R	C		C								



2.4 Attività di rilevanza ambientale

1. Gestione acquisizione immobili ed aree;
2. Gestione insediamento aziende;
3. Gestione aspetti ambientali immobili ed impianti di proprietà di CSIM (produzione rifiuti, emissioni da impianti termici, consumi di risorse, scarichi idrici, ...);
4. Gestione cantieri per realizzazione di opere;
5. Pianificazione territoriale;
6. Manutenzione;
7. Approvvigionamento di prodotti e servizi;

ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
Gestione acquisizione di immobili ed aree	<p>In caso di acquisizione di nuove aree ed immobili, RPat è responsabile di verificare la presenza di eventuali passività ambientali secondo le modalità indicate nell'Istruzione "Verifica passività ambientali per l'acquisizione di aree ed immobili".</p> <p>Qualora l'immobile o l'area vengano effettivamente acquistati, laddove risulti necessario sulla base della verifica effettuata, RPat definisce un programma degli interventi da effettuare per eliminare o contenere le eventuali contaminazioni ambientali in atto</p>
Gestione insediamento di nuove aziende	<p>Nell'esaminare le richieste per l'assegnazione di aree ed immobili, CSIM valuta, oltre agli aspetti strategici di sviluppo dell'area industriale, anche gli aspetti legati alla compatibilità ambientale dell'attività con le aree limitrofe secondo i criteri riportati nell'Istruzione "Insediamento di nuove aziende" (I 4.4.6/3).</p> <p>L'approvazione del progetto per l'assegnazione di un'area è di responsabilità del CdA.</p>
Gestione aspetti ambientali immobili ed impianti di proprietà di CSIM	<p>Relativamente agli immobili ed impianti di proprietà o in gestione diretta, RSGA assicura che:</p> <ul style="list-style-type: none">- i rifiuti prodotti siano gestiti correttamente secondo quanto previsto dalla normativa ambientale vigente ed in particolare secondo le modalità definite nell'Istruzione "Gestione amministrativa rifiuti" ;- la gestione delle risorse naturali sia improntata al contenimento e ove possibile alla riduzione dei consumi, mediante l'utilizzo di tutte le prassi gestionali e di tutte le soluzioni impiantistiche disponibili ed economicamente compatibili;- la gestione degli scarichi idrici avvenga in conformità alla normativa vigente, privilegiando ove possibile il contenimento della quantità e del carico inquinante delle acque scaricate;- la gestione degli impianti termici e di altre eventuali emissioni in atmosfera avvenga in conformità alla normativa ambientale vigente, utilizzando le soluzioni impiantistiche e gestionali più idonee al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Progettazione opere e gestione cantieri per la loro realizzazione	<p>La progettazione di opere e la gestione di cantieri per la loro realizzazione è responsabilità di RPL il quale provvede ad assicurare che in sede di progettazione dell'opera:</p> <ul style="list-style-type: none">- siano individuate tutte le prescrizioni legali cogenti che l'opera deve rispettare, in particolare quelle di carattere ambientale;- siano valutati gli aspetti ambientali, e relativi impatti, coinvolti sia in sede di realizzazione che di utilizzo e gestione dell'opera individuando



ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
	<p>le possibili opzioni di riduzione dell'impatto ambientale ed identificando anche eventuali azioni di mitigazione/compensazione, affinché si possa valutarne la fattibilità dal punto vista economico;</p> <ul style="list-style-type: none">- in sede di definizione dei Capitolati di appalto per la realizzazione delle opere, siano incluse le azioni di mitigazione/ compensazione individuate in seguito alla "Valutazione aspetti ambientali per progettazione nuove opere";- in sede di attività del cantiere per la realizzazione dell'opera le attività svolte dalle ditte esterne appaltatrici dei lavori siano effettuate nel pieno rispetto della normativa ambientale cogente minimizzando gli impatti ambientali. A tal fine:- il referente, avvalendosi di quanto riportato sul modulo "Valutazione aspetti ambientali per la progettazione di nuove opere" (M 4.4.6/12), programma l'esecuzione di verifiche ambientali presso i cantieri e provvede, ove necessario, a personalizzare il modulo M 4.4.6/10 "Checklist verifiche ambientali presso i cantieri";- il referente effettua le verifiche previste, registrandone l'esito sul modulo M 4.4.6/10 "Checklist verifiche ambientali presso i cantieri".
Pianificazione territoriale	<p>DG è responsabile di assicurare che l'attività istituzionale di pianificazione svolta da CSIM sia effettuata in conformità con le disposizioni previste dalla normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale n. 3/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge regionale n. 52/1991. In particolare, DG assicura:</p> <ul style="list-style-type: none">- che la pianificazione prevista da CSIM sia compatibile con gli altri piani e programmi di competenza regionale e comunale, vigenti od adottati;- che i Piani territoriali infraregionali contengano gli elementi necessari per una Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso, finalizzata all'identificazione delle eventuali criticità ambientali e delle possibili azioni di mitigazione/compensazione da adottare sia in sede di pianificazione sia in sede di futura progettazione e gestione delle opere e delle aree;- che, in caso i Piani coinvolgano aree interessate da SIC, venga effettuata la relativa Valutazione di incidenza;- che i Piani territoriali infraregionali tengano conto di quanto espresso nella Politica Ambientale, nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali e degli obiettivi fissati nel Programma ambientale. <p>I Piani territoriali infraregionali (ed i relativi Piani strutturali strategici e Piani operativi attuativi) sono adottati con delibera del CdA e sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa</p>
Manutenzione	<p>Il controllo operativo ambientale sviluppato dall'organizzazione è coordinato con il programma di manutenzione, che tiene conto dell'esigenza di effettuare i necessari interventi presso tutti gli impianti e le infrastrutture di competenza del CSIM il cui malfunzionamento o cattiva gestione comporterebbe scostamenti dagli obiettivi ambientali prefissati.</p> <p>RPL, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate, individua gli impianti e le infrastrutture che necessitano di interventi manutentivi e provvede quindi a definire tipologia, frequenza e responsabilità per l'effettuazione degli interventi stessi, riportandoli nell'Istruzione</p>



ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
	<p>“Manutenzione impianti”. Nel caso in cui nelle autorizzazioni o nelle prescrizioni legali siano prescritti interventi manutentivi, questi sono recepiti nel piano di manutenzione.</p> <p>I responsabili indicati eseguono o danno disposizioni affinché vengano realizzati gli interventi di manutenzione secondo le modalità e i tempi definiti, registrando la realizzazione degli interventi ed eventuali annotazioni nei moduli di registrazione delle manutenzioni indicati nell’istruzione stessa.</p> <p>RPL verifica che gli interventi di manutenzione siano realizzati secondo le modalità e i tempi previsti.</p> <p>Eventuali interventi di manutenzione straordinaria vengono registrati sui moduli definiti nell’Istruzione “Manutenzione impianti” Le informazioni sulle manutenzioni straordinarie possono servire come base per modificare la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva.</p> <p>Nel caso di manutenzioni affidate a ditte esterne appaltatrici, RPL si assicura di recepire nel Capitolato per l’assegnazione del servizio di manutenzione le specifiche definite nell’Istruzione “Manutenzione impianti” e nei relativi moduli.</p> <p>I documenti di registrazione sono compilati direttamente dagli addetti delle ditte esterne appaltatrici che eseguono l’intervento.</p> <p>RPL, Rpat, Rprog. predispongono il Programma di manutenzione preventiva almeno per i seguenti impianti/ infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- rete fognaria e relativi impianti di trattamento;- illuminazione pubblica;- aree verdi;- rete antincendio ed estintori;- trasformatori;- impianti termici;- ferrovia;- automezzi aziendali.
Approvvigionamento di prodotti e servizi	<p>RSGA è responsabile di individuare le tipologie di prodotti e servizi approvvigionati da CSIM che sono considerati critici dal punto di vista ambientale.</p> <p>Per ogni tipologia di prodotto/servizio critico RSGA, in collaborazione con le funzioni interessate, individua:</p> <ul style="list-style-type: none">- requisiti vincolanti;- requisiti non vincolanti, ma raccomandati; <p>e li riporta nell’Istruzione “Gestione fornitori”</p> <p>Per ogni tipologia di prodotto/servizio nell’Istruzione “Gestione fornitori” sono individuate la funzione responsabile dell’approvvigionamento e la funzione responsabile della verifica dell’operato del fornitore durante tutto il periodo di fornitura.</p> <p>Il responsabile dell’approvvigionamento, prima di effettuare un ordine di acquisto o stipulare un contratto/ appalto di fornitura di prodotti e servizi critici per l’ambiente si assicura che i fornitori di prodotti/servizi critici per l’ambiente, sul cui approvvigionamento l’Organizzazione può esercitare il proprio controllo siano in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Per un nuovo fornitore il rispetto dei requisiti vincolanti è considerato sufficiente per qualificare il fornitore dal punto di vista ambientale, mentre i requisiti indicati come “non vincolanti” sono raccomandati ed il loro</p>



ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
	<p>possesso da parte del fornitore è valutato positivamente in sede di scelta e qualifica.</p> <p>Nel caso di rinnovo dei contratti di acquisto o di appalto, oltre al possesso dei requisiti vincolanti e non vincolanti, il responsabile dell'approvvigionamento tiene conto della valutazione effettuata dalla funzione responsabile della verifica dell'operato del fornitore durante il precedente periodo di fornitura, il quale valuta:</p> <ul style="list-style-type: none">- la qualità del prodotto fornito o del servizio svolto e la relativa puntualità;- il rispetto da parte del fornitore delle specifiche definite in sede contrattuale;- il rispetto da parte del fornitore delle Istruzioni del SGA di sua competenza eventualmente fornitegli;- eventuali disservizi che possano avere causato impatti ambientali. <p>Le evidenze oggettive dei requisiti soddisfatti dal fornitore sono raccolte dai capi servizi (RA, Rpat, RPL, Rprog) a seconda del settore d'intervento, i quali, successivamente alla stipula del contratto/capitolato provvedono a consegnarne copia al responsabile indicato per la verifica dell'operato del fornitore e compila il Modulo "Elenco fornitori" in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none">- i fornitori abituali di prodotti/servizi critici per l'ambiente;- la documentazione acquisita da ogni fornitore. <p>Nel caso di ditte esterne che operino per conto di CSIM; il responsabile dell'approvvigionamento predispone appositi Capitolati di appalto in cui sono individuati i comportamenti che il fornitore deve adottare per garantire una corretta gestione ambientale del servizio svolto.</p> <p>A tal fine nell'Istruzione "Gestione fornitori" sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Documentazione del SGA di competenza del personale di imprese appaltatrici;- Condizioni di appalto/fornitura; <p>L'eventuale formazione effettuata al personale delle ditte appaltatrici, nonché la relativa valutazione dell'efficacia è registrata sulla "Scheda formazione" dal responsabile della verifica del fornitore.</p>



3. GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA RILEVANTI PER IL DLGS 231/2001

PROCESSO	GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA
RESPONSABILE	DATORE DI LAVORO, CDA
FIGURE APICALI COINVOLTE	RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (RA), RESPONSABILE TECNICO
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	Tutti i lavoratori
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di ambiente
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI	<p>Il Consorzio opera sviluppando un'attività avente impatti ambientali limitati quali le emissioni in aria, lo scarico in fognatura di acque assimilate alle urbane e la produzione di rifiuti.</p> <p>Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone CSIM organizza le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie perseguendo l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni ambientali proprie e del territorio di competenza e delle aree sui cui opera incoraggiando e favorendo uno sviluppo sostenibile.</p> <p>CSIM, inoltre, nell'ambito dei propri fini istituzionali e sui territori svolge le sue attività istituzionali con modalità tese al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali adottando lo standard internazionale UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento europeo EMAS.</p> <p>Nel concorrere, in modo attivo, alla promozione ed allo sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio di competenza e delle aree su cui opera, CSIM s'impegna:</p> <ul style="list-style-type: none">• ad agire secondo una politica industriale regionale con logica di indirizzo e di sviluppo di aree omogenee• per un'economia di scala in termini di infrastrutturazione e di impatto ambientale;• alla piena osservanza delle leggi, regolamenti e normative ambientali ed al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;• alla promozione di interventi nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico per le attività produttive;• si impegna ad interagire con tutti i soggetti istituzionali, sia nell'ambito delle aree di propria competenza, sia a livello territoriale nella logica di recupero di zone degradate e di edifici dimessi;• alla promozione della partecipazione attiva del proprio personale al sistema di gestione ambientale, favorendo la diffusione della cultura e della consapevolezza ambientale;• opera con azioni concrete al problema della gestione dei materiali provenienti dal dragaggio di canali portuali



marittimi e lagunari, di competenza della Regione FVG nelle azioni propositive sulla base degli obiettivi di indirizzo programmatico della Regione permettono, in tal senso, azioni di recupero e di opere di ripristino di litorali.

- ad incidere per quanto di propria competenza sugli aspetti ambientali indiretti per dare attuazione alla presente politica e in particolare:
 - su quelli di fornitori di beni e servizi e di esecutori di lavori mediante atti di affidamento che includano requisiti conformi con la politica ambientale adottata;
 - su quelli del territorio mediante strumenti di pianificazione territoriale e rilascio di pareri di propria competenza coerenti agli obiettivi di carattere ambientale perseguiti.

L'Ente s'impegna a controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e dei traguardi raggiunti e ad assicurare che la stessa POLITICA AMBIENTALE sia compresa, diffusa e attuata da tutte le parti interessate e che sia resa pubblica.

CSIM si impegna a distribuire la propria POLITICA AMBIENTALE a tutto il suo personale e agli addetti che operano per conto suo, nonché agli Enti soci di CSIM e a tutte le aziende insediate nelle sue aree di competenza.



RISCHIO REATO	Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente relativamente agli aspetti legati a contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2), che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio• Rischio per mancata bonifica secondo quanto predisposto da progetto approvato (Cass.27997/09)• Rischio per mancato obbligo di comunicazione (Cass.26479/07 conforme Cass. 167002/11)
ATTIVITÀ ANALIZZATE	PROTOCOLLI DI CONTROLLO
ATTIVITÀ AMBIENTALI Da N. 1 a 11	Rispetto degli standard di legge relativi al danno ambientale in relazione alla contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)
Valore max 6 Attività a basso rischio ATTIVITÀ AMBIENTALI N. da 1 a 8	Le aree industriali di interesse e competenza del CSIM si estendono per una superficie complessiva di 640 ha e comprendono: <ul style="list-style-type: none">- area Schiavetti-Brancolo (Comuni di Staranzano e Monfalcone)- area storica centrale occupata da Fincantieri, Endesa ed Ex AdriaPlast (Mangiarotti) (Comune di Monfalcone)- area Lisert :Lisert Porto, Lisert nord, Lisert Canale est-ovest (Comune di Monfalcone)- aree industriali nel Comune di Ronchi del Legionari.
Valore 7 - 12 Attività a medio rischio ATTIVITÀ AMBIENTALI -	Le aree in oggetto sono caratterizzate dall'Agro monfalconese che è compreso tra il fiume Isonzo, il Carso monfalconese e il fiume Timavo. I fiumi Isonzo e Timavo, rispettivamente a sud e ad est delle aree, sono i collettori principali di una fitta rete di canali naturali e artificiali che attraversano il territorio in esame. Lungo il margine nord orientale dell'area urbana iniziano i rilievi del Carso che si estende oltre i confini italiani. Il Carso monfalconese, detto Carso di Doberdò è separato da quello triestino dal Vallone Goriziano e appartiene ai Comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Fogliano, Sagrado e Savona d'Isonzo (circa 50 km).
Valore 15 - 20 Attività ad alto rischio ATTIVITÀ AMBIENTALI -	L'Agro monfalconese costituisce l'estremo lembo orientale della pianura friulana che si estende, tra i fiumi Livenza e



<p>Non applicabili o non significativi N.9-10-11</p>	<p>Isonzo, a sud delle Prealpi Carniche e Giulie e delle colline dell'anfiteatro morenico tilaventino. La zona presenta una specifica caratterizzazione bipolare: una parte fortemente antropizzata, comprendente la fascia territoriale di Monfalcone e Staranzano; l'altra parte, più a sud, con una forte valenza naturalistico-ambientale comprendente l'ambito marino, gli ambiti di tutela e gli ambiti agricoli. Le aree in studio si affacciano sulla Baia di Panzano che costituisce la sezione nord occidentale del Golfo di Trieste. Lungo la fascia litoranea compresa tra le foci dell'Isonzo e del Timavo sono osservabili diverse zone acquitrinose, tra cui, di particolare rilevanza, la zona paludosa del Lisert. L'area del Lisert si trova ad Est di Monfalcone ed appare come una palude delimitata ad est dal canale Moschenizza-Locavez-Timavo, a nord dalla statale Trieste-Venezia e a sud dal mare.</p> <p>Rischio potenziale che avvenga uno sversamento di prodotti chimici pericolosi da parte di soggetti terzi che hanno la disponibilità dei piazzali.</p> <p>L'istruzione 4.5.1/5 su "emergenza degli aspetti ambientali" inclusa nel MSGA prevede la corretta gestione delle emergenze degli aspetti ambientali di CSIM o di terzi che operano per conto di CSIM.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi di bonifica e ripristino siti contaminati CSIM si impegna a rispettare quanto stabilito dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006 "procedure operative ed amministrative" pur attualmente non disponendo di alcun sito contaminato o soggetto a bonifica.</p>
<p>REGOLE DI COMPORAMENTO</p>	<p>Il Datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rispettare ed aggiornare ove necessario la procedura di Emergenza per arginare eventuali situazioni critiche in relazione all'inquinamento del suolo;• Dotarsi di attrezzature adeguate per arginare eventuali sversamenti sui piazzali ed impedire che sostanze pericolose penetrino nella rete di raccolta dell'acqua piovana.• Predisporre prove di simulazione di tali evenienze.



RISCHIO REATO	Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. Art. 279, comma 5, che possano provocare superamento dei valori limite di qualità dell'aria.• Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente
ATTIVITÀ ANALIZZATE	PROTOCOLLI DI CONTROLLO
ATTIVITA' AMBIENTALI DA N. 12 A 82	Attività di controllo per impianti che generano emissioni in aria
Valore max 6 Attività a basso rischio ATTIVITA' AMBIENTALI N. 12	Le emissioni in atmosfera prodotte direttamente da CSIM sono attribuibili esclusivamente agli impianti termici a metano per il riscaldamento dei locali. Dalle verifiche periodiche effettuate dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico a metano degli uffici della sede di CSIM a Monfalcone è stato rilevato (dd. 26/01/2008) il rendimento di combustione pari a $hc(\%)$: $96,1 \pm 2$ (leggermente superiore a quello riportato nel 2007 pari a $hc(\%)$: $97,5 \pm 2$. L'ultimo controllo sul rendimento combustione è stato rilevato in data 12/02/2009 con un valore pari ad $hc(\%)$: 95,3; i valori sono nella norma e certificando il regolare funzionamento della caldaia in totale sicurezza
Valore 7 - 12 Attività a medio rischio ATTIVITA' AMBIENTALI -	
Valore 15 - 20 Attività ad alto rischio ATTIVITA' AMBIENTALI -	
Non applicabili o non significativi N. da 13 a 82	
REGOLE DI COMPORTAMENTO	



RISCHIO REATO	Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali – D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 (scarico di acque meteoriche non convogliate in rete separata) e 13 , che possano provocare superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali• Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente
ATTIVITA' AMBIENTALI Da N. 83 a 93	Attività di controllo per impianti che generano scarichi idrici
Valore max 6 Attività a basso rischio ATTIVITA' AMBIENTALI N. 83-84-85-89-90-91-92-93	Fino al 21/06/2010 CSIM ha svolto la gestione autonoma delle reti fognarie, così come gli impianti di sollevamento. Con l'entrata in vigore della L.r. 13/2005 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5/01/1994 n. 36, sono stati definiti gli A.T.O. tra i quali quello "Orientale goriziano". In dd. 21/06/2010 è stato formalizzato con atto notarile l'acquisizione, a titolo gratuito, da parte del comune di Monfalcone, delle reti fognarie. Le uniche autorizzazione che erano in essere si riferivano agli scarichi a mare delle acque meteoriche di dilavamento piazzali portuali siti in Via Timavo n. 69 – sbocchi A.B-C-D che con decreto della Provincia di Gorizia di data 31/10/2011 è avvenuta la volturazione dell'autorizzazione al nuovo concessionario dei piazzali portuali. Per quanto riguarda la rete fognaria ricadente nel comune di Staranzano, in considerazione della convenzione con l'AATO goriziano e la società Irisacqua non è previsto alcun passaggio della gestione in quanto non individuato nel Piano d'ambito. Il Consorzio ha segnalato la necessità che vi sia un adeguamento dello stesso per risolvere le problematiche della rete fognaria emerse in fase di realizzazione nel progetto di attuazione del POA
Valore 7 - 12 Attività a medio rischio ATTIVITA' AMBIENTALI -	
Valore 15 - 20 Attività ad alto rischio ATTIVITA' AMBIENTALI -	
Non applicabili o non significativi N. 87-88	
REGOLE DI COMPORTEAMENTO	<ol style="list-style-type: none">1. Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente che i preposti responsabili conoscano il disposto dell'art. Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs 152/06 s.m.i.2. Il Datore di Lavoro deve rispettare quanto previsto dall'art. Art. 137 del D.Lgs 152/06 s.m.i.3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni anormali e di emergenza (scarichi idrici), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare tutti gli aspetti autorizzativi).



RISCHIO REATO	<p>Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1);</p> <p>Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8)</p>
MODALITÀ	<p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l'illecita gestione dei rifiuti. In particolare esecuzione di trasporto dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione, attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge, movimentazione di rifiuti iniziata all'interno di un'area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati, mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario (Cass. 26526/08), deposito temporaneo di rifiuti pericolosi - luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo (Cass. 45447/08), sversamento di acque reflue di lavorazione in tombino (Cass. 25037/11), accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata (per il gestore e per il sindaco), deposito di rifiuti in discarica di fatto (Cass. 19221/08), errata classificazione CER, abusivo smaltimento continuato in loco di percolato di discarica autorizzata ma non per lo smaltimento del percolato (Cass. 28158/07), mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai codici CER autorizzati, mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento, mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti, mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia.</p> <p>Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</p>
ATTIVITA' AMBIENTALI Da N. 94 a 175	<p>Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di gestione degli impianti e dei centri di raccolta, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti si registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI.</p>
Valore max 6 Attività a basso rischio ATTIVITA' AMBIENTALI N. 94-98-99-100-102-103- 105-132-146-147-150-151- 155	<p>I rifiuti prodotti direttamente da CSIM sono imputabili alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione propri uffici: a fine 2007 ha avuto inizio la raccolta differenziata rifiuti nel Comune di Monfalcone (in data 10/08/2007 CSIM ha sottoscritto un contratto di comodato per la consegna e utilizzo dell'attrezzatura adibita al nuovo sistema integrato di raccolta rifiuti) dei seguenti rifiuti: carta/cartone, plastica, alluminio, rifiuti misti riciclabili, umido, pile esaurite, toner e cartucce, vetro, rifiuti misti non riciclabili, apparecchiature fuori uso;- manutenzione dei fabbricati (rifiuti di demolizione);
Valore 7 - 12 Attività a medio rischio ATTIVITA' AMBIENTALI -	<ul style="list-style-type: none">- manutenzione dei tracciati ferroviari (prevalentemente legno sotto forma di traversine ferroviarie);- manutenzione delle reti fognarie gestite da CSIM (prevalentemente rifiuti da pulizia di fognature);- manutenzione automezzi di proprietà di CSIM;- avviamento a smaltimento di rifiuti abbandonati sulle aree di competenza.



<p>Valore 15 - 20 Attività ad alto rischio ATTIVITA' AMBIENTALI -</p>	<p>CSIM conferisce i rifiuti negli appositi bidoni previsti per la raccolta differenziata, dei quali si occupa direttamente il Gestore comunale rispettando le modalità previste dal vigente Regolamento comunale. L'istruzione -I4.4.6/9 raccolta differenziata rifiuti da ufficio definisce le modalità e i criteri da adottare per la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano negli uffici</p>
<p>Non applicabili o non significativi N. 95-96-97-101-104-da 106 a 131- da 133 a 145- 148-149- 152-153-154-da 156 a 175</p>	<p>Il trasporto ed il recupero e/o smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti é affidato a terzi autorizzati, privilegiando ove possibile il recupero rispetto allo smaltimento. (L'istruzione I 4.4.6/5 descrive le modalità di verifica delle seguenti autorizzazioni ambientali di fornitori di CSIM: trasportatori rifiuti, recuperatori e smaltitori di rifiuti, intermediazione di rifiuti, ditte che effettuano la bonifica di amianto, ditte che effettuano la bonifica di suoli contaminati)</p> <p>Nel 2011 non sono stati registrati formulari perché gli unici rifiuti prodotti derivano da attività di ufficio e quindi esclusi dall'iscrizione della tenuta del registro.</p> <p>In base al Decreto ministeriale 17/12/2009 il consorzio non ha l'obbligo di iscrizione al SISTRI</p>
<p>REGOLE DI COMPORAMENTO</p>	<p>1. Il Datore di Lavoro nell'ambito della gestione dei rifiuti deve monitorare se l'attuale situazione nel Consorzio permane. Nel caso tale situazione dovesse modificarsi e risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe tener conto dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantire il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata• Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.• Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti• Garantire il divieto di effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso• Garantire il divieto di, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti• Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti,• Garantire il divieto di, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed è vietato inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.• Garantire il divieto di omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI



– AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti

- Garantire il divieto di, durante il trasporto, fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (rifiuti, in particolare verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasporti effettivamente), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova per definizione e conferma CER, impianti di recupero / smaltimento, trasportatori), sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (rifiuti), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare raccolte di rifiuti, gestione degli impianti e dei centri di raccolta, gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI).



RISCHIO REATO	Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).
ATTIVITA' AMBIENTALI N. 176-177	
MODALITÀ	
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
RISCHIO REATO	Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).
ATTIVITA' AMBIENTALI N.178 -179	
MODALITÀ	
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività all'interno di siti protetti.
RISCHIO REATO	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)
ATTIVITA' AMBIENTALI N. da 180 a 184	
MODALITÀ	
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
RISCHIO REATO	Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)
ATTIVITA' AMBIENTALI N. 185	
MODALITÀ	
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono.



RISCHIO REATO	Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)
ATTIVITA' AMBIENTALI N. 186-187	
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività di armatore, né possiede navi.
RISCHIO REATO	Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)
ATTIVITA' AMBIENTALI N. 188-189	
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività di armatore, né possiede navi.

Tutte le figure del coinvolte nel processo di GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL CONSORZIO devono attenersi alle regole definite all'interno del Sistema di Gestione Ambientale, del Codice Etico in materia di "Protezione dell'Ambiente" e comunque adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.

	<p>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</p> <p>REATI AMBIENTALI</p>	<p>2012</p>
---	--	-------------

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Flussi informativi verso l'OdV		
Descrizione	Periodicità	Responsabile
Report sulla presenza di eventuali criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	ANNUALE	RSGA
Piano formativo in materia Ambientale	ANNUALE	RSGA
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	RSGA
Copia dell'esito della verifica effettuata dall'Ente di Certificazione (ISO 14001) e delle eventuali Non Conformità rilevate	AD EVENTO	RSGA